

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

DCXXIX.

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 23 GENNAIO 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDI

DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE

	PAG.		PAG.
Commemorazioni:		Proposta di legge (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	25520, 25524	ERMINI e MARCHESI: Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie. (1481) .	25524
SALERNO	25520	PRESIDENTE	25524, 25528, 25537, 25540, 25541, 25543, 25545
BELLAVISTA	25520	ERMINI, <i>Relatore</i>	25525, 25529, 25530, 25533, 25535, 25537, 25538, 25539, 25540, 25545, 25546, 25547
AMBROSINI	25521	BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	25527, 25528, 25530, 25533, 25535, 25538, 25539, 25541, 25544
AMENDOLA GIORGIO	25521	SILIPO	25529, 25539, 25543, 25546
BONINO	25522	TESAURO	25529, 25542
PINO	25522	CESSI	25530, 25532, 25537, 25538, 25542
NASI	25523	MEDI	25531, 25537
GERACI	25523	LOZZA	25532, 25545
BIMA	25523	RESTA	25532, 25536
ARATA	25523	ADONNINO	25533
ROVEDA	25523	PAGANELLI	25536
BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	25524	MORO ALDO	25536
COVELLI	25524	LAZZATI	25541, 25542
Congedi	25520	BETTIOL GIUSEPPE	25544
Disegni di legge:		BELLONI	25547
<i>(Presentazione)</i>	25531	Interrogazioni (Annunzio):	
<i>(Trasmisione dal Senato)</i>	25520	PRESIDENTE	25556, 25562
Disegno di legge (Discussione):		SPIAZZI	25562
Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione. (217-B)	25548		
PRESIDENTE	25548, 25555, 25556		
COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . 25548, 25554,	25555		
COLITTO	25548, 25555		
GRIFONE	25550		
ROCCHETTI, <i>Relatore</i>	25553, 25555		
PERLINGIERI	25555		
Proposte di legge (Annunzio)	25520, 25548		

La seduta comincia alle 16.

MAZZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 19 gennaio 1951.

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Burato, Casoni, Del Bo, Foderaro, Moro Francesco e Spoleti.

(I congedi sono concessi).

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza della Camera il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati e modificato da quel consesso:

« Modifiche all'articolo 34 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato » (1716-B).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente che già lo ebbe in esame.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una proposta di legge di iniziativa dei deputati Rescigno e Pierantozzi:

« Autorizzazione al ministro della pubblica istruzione a bandire concorsi a cattedre negli istituti governativi d'istruzione secondaria riservati agli ex combattenti e reduci della seconda guerra mondiale » (1773).

Poiché questa proposta importa onere finanziario, ne sarà fissata, a norma dell'articolo 133 del regolamento, la data di svolgimento.

Commemorazioni.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sabato scorso prematuramente si spegneva a soli 56 anni l'onorevole Giuseppe Candela, già deputato all'Assemblea Costituente.

È assai triste per me, suo congiunto, suo amico e compagno di giuochi nella fanciullezza, e di lotta per un comune ideale nell'età matura, quasi suo fratello, dover rievocare da questo posto la sua figura, piangerne l'immatura scomparsa.

Molti di voi lo conobbero e forse lo ricordano. Ingegno fervido e generoso, parola facile ed elegante, cultura notevole, grande signorilità nell'aspetto e nei modi, era un collega che tutti apprezzavano. Sedette sui banchi dei deputati liberali; e da quei banchi più volte parlò, attentamente seguito, ri-

spettosamente ascoltato dall'Assemblea. Fu assai parco nell'uso della parola, ma alcuni dei suoi interventi, come quello sull'organizzazione della giustizia ed altri sulle leggi elettorali bastarono a guadagnargli l'ammirazione dei colleghi.

Avvocato penale, fu tra i primi, tra i più apprezzati, del foro di Messina. Messina, la sua città natale, che egli amò e devotamente servì, in ogni occasione con dedizione completa e assoluto disinteresse, ha perduto con lui uno dei suoi ingegni più forti, uno dei suoi figli migliori.

Interpretando il sentimento della Camera, che certo si associa al mio personale cordoglio, invierò all'Amministrazione cittadina l'espressione della sua solidarietà e del suo rimpianto. (*Segni di generale consentimento*).

SALERNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALERNO. A nome mio, del gruppo di cui faccio parte e, credo, interpretando il sentimento di tutti gli onorevoli colleghi, mi associo alla commemorazione testè fatta dell'onorevole Giuseppe Candela. Ebbe cuore e intelligenza nobilissimi, uno spirito profondamente democratico; fu una di quelle figure che una volta incontrate non si dimenticano, tali erano la bontà, la cordialità, la confidenza spirituale che promanavano dal suo volto sorridente ed aperto. Fu avvocato valoroso, e tale io lo conobbi, prima ancora di trovarlo all'Assemblea Costituente, dove si distinse per la sua linea signorile ed eletta.

La sua scomparsa veramente immatura, tanto più che la prestanza fisica ed il vigore facevano prevedere una lunga e felice esistenza, la perdita di un amico, di un parlamentare insigne, di un professionista di valore, rendono più acuto e profondo il nostro rimpianto.

BELLAVISTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLAVISTA. I colleghi di parte liberale si associano alle parole *ad memoriam* del nostro indimenticabile collega della Costituente Giuseppe Candela. Egli sedette su questi banchi, come ha ricordato l'onorevole Presidente, provenendo da quella democrazia sociale che nella provincia di Messina era infiammata dalla parola e dall'esempio di Colonna di Cesarò. Di Giuseppe Candela mi è caro ricordare, oltre alla sua apprezzatissima attività come deputato costituente, la figura veramente di prima linea come avvocato, che non sarà dimenticato da quanti vestono e vestiranno la toga.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO, 1951

Signore della parola, maestro della parola, ché della oratoria meridionale aveva soltanto la forza viva del contenuto, tanto pacato era e controllato nel gesto e nell'intervento, egli lascia un'orma incancellabile di sé nel foro penale siciliano e sarà ricordato con rimpianto e ammirazione da quanti colleghi ebbero con lui l'onore di incrociare il ferro.

Ma, consentendomi il signor Presidente, io penso che si debba qui oggi ricordare un altro collega, di altra parte, che è passato anche lui ieri l'altro, e tragicamente, nell'ombra dell'Ade: il senatore Ilio Barontini, di parte comunista, membro della Costituente come Giuseppe Candela, che è morto in un tragico incidente automobilistico, nell'esercizio della sua fede, per la sua bandiera, per il suo partito. A chi ha cara la religione della eguaglianza di tutte le fedi, soprattutto di quelle avverse, avanti il mondo delle Idee (quelle con la *I* maiuscola), il ricordo si vela di rimpianto e di mestizia perché un combattente è caduto sulla sua trincea. Onore al combattente!

AMBROSINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMBROSINI. Mi associo alle alte parole che l'onorevole Presidente e gli onorevoli colleghi hanno pronunciato in memoria di due membri dell'Assemblea Costituente scomparsi prima del tempo.

Riguardo all'onorevole Candela, io che ebbi l'onore di averlo discepolo all'Università di Messina, rammento lo spirito acuto, pacato, gioviale, cordiale, di quel giovane che, già da allora, mostrava di avere la serietà e la comprensione delle situazioni e un tal modo affabile di affrontare tutte le controversie da conciliarsi senz'altro l'ammirazione e la stima degli avversari.

Rammenterò specialmente l'intelligenza e la probità con le quali egli esercitò la professione forense in Messina e il senso di comprensione e di misura con cui egli svolse il suo altissimo compito alla Costituente, specialmente per l'esame dei sistemi migliori di elezione dei deputati e dei senatori.

Alla Sua memoria, come alla memoria del collega del Senato scomparso, inviamo il nostro commosso saluto.

AMENDOLA GIORGIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMENDOLA GIORGIO. Il gruppo parlamentare comunista si associa alle nobili parole che sono state pronunciate in commemorazione del deputato Giuseppe Candela.

Assolto a questo triste dovere verso il collega scomparso, è con una profonda commozione che ricordo in quest'aula il nome di Ilio Barontini, che fu membro autorevole della Consulta Nazionale e della Assemblea Costituente, senatore della Repubblica, tragicamente perito ieri in un incidente automobilistico.

L'amaro destino volle che, dopo avere affrontato in vita, nella lotta contro il fascismo, le prove più ardue con coraggio superbo e sprezzo magnifico del pericolo, dopo aver avuto l'altro ieri la gioia e l'onore di celebrare nella sua Livorno il trentesimo anniversario della fondazione del partito a cui aveva dedicato tutta la vita, la Sua vita dovesse essere tragicamente stroncata in un incidente automobilistico; una vita che Egli aveva speso tutta al servizio della classe operaia e del nostro paese.

Non c'è bisogno di molte parole per sottolineare l'alto valore morale di questa vita tutta spesa nella difesa dei lavoratori. I fatti parlano da soli. A quindici anni, nel 1905, Ilio Barontini, di famiglia operaia, si iscrisse al partito socialista italiano per condurre in quel partito la lotta per l'emancipazione dei lavoratori. Dopo 15 anni di milizia nel partito socialista, nel 1921 egli fu tra i fondatori del nostro partito, del partito comunista italiano.

Ferroviere, combattè contro il fascismo e nel 1922 partecipò ai grandi scioperi politici per la libertà: per questo motivo fu dal governo fascista arbitrariamente licenziato dall'amministrazione statale. Continuò la sua lotta: nel 1923 fu arrestato e una prima volta processato per complotto contro lo Stato; liberato continuò a combattere; nel 1927 fu nuovamente arrestato e condannato a più anni; liberato nel 1931, dopo avere illegalmente lavorato a Livorno a ricostruire le file del partito comunista, uscì dall'Italia per ordine del partito e continuò all'estero la sua milizia in difesa degli ideali cui aveva consacrato la vita.

Nel 1933 andò nell'Unione Sovietica, e lì, per le sue alte qualità di tecnico, ebbe modo di essere apprezzato nel lavoro di costruzione che si andava compiendo nel paese del socialismo. Ma quando nel 1937 il regime fascista iniziò la guerra di aggressione contro l'indipendenza del popolo spagnolo, Ilio Barontini fu fra i primi a correre in terra di Spagna per difendere, con la libertà e l'indipendenza del popolo spagnolo, la libertà e l'indipendenza del popolo italiano. E nella grande battaglia di Guadalajara, assente il comandante di

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

battaglione, a lui, commissario politico del battaglione Garibaldi, toccò il grande onore di condurre i garibaldini del suo battaglione alla lotta e alla vittoria, infliggendo alle camicie nere di Mussolini la prima sconfitta, che doveva dimostrare come contro le camicie nere i lavoratori e il popolo italiano dovevano e non potevano non essere vittoriosi.

Nel 1939, dopo che la guerra di Spagna fu conclusa con la provvisoria vittoria degli aggressori fascisti e nazisti, egli, vero garibaldino, vero cavaliere dell'ideale, continuò a combattere per la difesa dell'indipendenza dei popoli aggrediti dal fascismo e dal nazismo. Ed in terra di Francia, nel 1940, egli, quando la Francia fu occupata dai tedeschi, fu tra i primi ad organizzare nelle forze patriottiche francesi ed accanto ai lavoratori e patrioti francesi, lavoratori italiani emigrati, che erano fraternamente uniti ai lavoratori francesi nella difesa della Francia e degli ideali di libertà contro l'occupante nazista. La sua azione intrepida, coraggiosa di organizzatore dei *Francs tireurs partisans*, di organizzatore delle squadre di assalto partigiane contro gli uomini di Vichy, contro gli sgherri di Pétain e contro i nazisti, lo portò rapidamente al comando delle forze partigiane di tutta la Francia meridionale ed in quel lavoro egli seppe unire strettamente i patrioti di diverse nazionalità, nella lotta comune per la causa comune, che in tutta Europa si combatteva.

Quando nel 1943 in Italia scoccò l'ora della lotta armata patriottica contro i nazisti e i fascisti, Barontini, dalla Francia, attraverso le Alpi, passò in Italia. Fu maestro di tutti noi. Organizzò quei meravigliosi G.A.P. che seminarono il terrore nelle file fasciste e naziste. Organizzò G.A.P. a Torino, a Milano, a Genova, finché prese il comando delle formazioni Garibaldi nell'Emilia e Romagna. E quando si raggiunse l'unità delle formazioni patriottiche partigiane nel Corpo volontari della libertà, egli fu il comandante del comando unico militare dell'Emilia e della Romagna — C.U.M.E.R. — del Corpo volontari della libertà.

In quei mesi, nel 1944-45 io ebbi l'onore di essere al suo fianco, in quella Bologna che era il centro della resistenza partigiana, in Emilia; e lo vedo ancora coraggioso, pieno di slancio, sempre pronto ad andare primo incontro al pericolo per salvare un compagno. E queste doti di eroismo e di altruismo rifulsero nella battaglia di Porta Lama che egli comandò, armi alla mano, nel centro di Bologna nel novembre del 1944. Quando giunse l'ora della liberazione fu Barontini che guidò

le formazioni volontarie alla liberazione di Bologna. Egli ebbe allora il grande onore, l'orgoglio di italiano di liberare, lui italiano, alla testa di formazioni italiane, la città di Bologna ed accogliere le truppe anglo-americane in una città già liberata, e i cui servizi erano già riordinati. Egli riscosse il plauso e l'ammirazione di tutti.

Finita la guerra patriottica, egli ha continuato la sua azione per il progresso democratico del nostro paese. Deputato alla Costituente, dirigente del partito comunista a Livorno, membro del nostro comitato centrale, Ilio Barontini è uno di quegli italiani la cui vita è stata tutta spesa al servizio di un grande ideale, per la libertà ed il progresso del nostro popolo. Noi custodiremo fedelmente la sua memoria, e soprattutto ci impegniamo di restare fedeli ai principi per i quali egli ha combattuto in tutta la sua vita.

BONINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONINO. A nome del gruppo misto mi associo alle nobili parole pronunciate dal Presidente e dagli altri colleghi della Camera, in memoria dell'onorevole Giuseppe Candela, che molti di noi ebbero collega ed amico alla Costituente, durante un lungo, travagliato periodo della nostra esistenza.

Giuseppe Candela fu, nella guerra del 1914-18, valoroso combattente benché giovanissimo. Combatté in Albania e, seppure il fato non gli riserbò l'amaro destino di cadere sul campo, ebbe però il grande dolore di perdere il suo unico fratello, un eroico aviatore.

Giovane avvocato, si affinò nelle discipline giuridiche presso quel grande maestro che fu Ludovico Fulci, del quale per molti anni, sino alla fine, fu allievo prediletto.

Nella vita forense, per oltre trenta anni fu tra i migliori, e nell'esplicazione della sua professione, nella quale ebbe modo di rifulgere, seppe, in ogni occasione, temperare i diritti della giustizia con l'esigenza umana della clemenza e del perdono. Forte e dignitoso con i potenti, modesto, direi quasi umile, con i poveri e i semplici, nella sua vita, tutta improntata ad un sereno eroismo, fu generoso e signore: tanto che la sua casa fu sempre considerata un sicuro rifugio per i poveri, ai quali egli ha dato sempre a piene mani, tanto da morire anch'egli quasi povero.

Nella sua vita fu un filosofo, un po' epicureo, nel senso migliore della parola, e seppe dalla vita trarre ciò che di buono, di dignitoso e generoso la vita può offrire quotidianamente.

Nella politica fu modesto, schivo dalla facile retorica e dal successo. Fra le opposte

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

tendenze politiche portò sempre una nota di temperanza, di conciliazione.

Volle e seppe vivere e morire amico di tutti, amato da tutti. Io che l'ho visto partire con immensa tristezza, lo ricordo a me stesso e a voi con immenso rimpianto.

PINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINO. Come deputato della circoscrizione della Sicilia orientale ed a nome dei colleghi siciliani del gruppo comunista, rinnovo le espressioni di rimpianto che vari colleghi dei diversi settori e l'onorevole Presidente hanno rivolto per commemorare l'illustre scomparso, onorevole Giuseppe Candela.

NASI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASI. Dopo quanto è stato detto sulla figura del nostro ex collega onorevole Candela, credo inutile aggiungere parola. È con profondo dolore che io lo ricordo e gli rendo l'estremo saluto; saluto che gli rivolgo anche a nome del gruppo socialista italiano.

Poiché ho preso la parola in questa triste circostanza, mi inchino anche alla memoria di Ilio Barontini.

GERACI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERACI. Come deputato della regione calabrese, e specialmente come cittadino di Reggio Calabria — la città sempre legata a Messina nelle tristi e nelle liete vicende — mi associo a quanto ella, signor Presidente, e tutti i colleghi che mi hanno preceduto, hanno detto in memoria di Giuseppe Candela, il cui ricordo non si estinguerà facilmente nei cuori e nelle menti di tutti coloro i quali lo conobbero uomo, che ha sempre combattuto per tutte le realizzazioni democratiche, e che ha sempre propugnato gli interessi della sua Messina.

Alla memoria di Giuseppe Candela il mio commosso saluto.

BIMA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIMA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri verso mezzogiorno, in una clinica di Torino, moriva improvvisamente l'onorevole Felice Bertolino, che fu deputato in questa Camera per la XXV legislatura, e che qui tanto degnamente rappresentò, con i combattenti ed i reduci della prima guerra mondiale, di cui fu sensibilissimo interprete, la nostra provincia di Cuneo.

A me, cui non fu data la fortuna di poter conoscere lui come deputato e come parlamentare, sia invece concesso l'onore di ricordare l'onorevole Bertolino come uomo buono,

laborioso ed onesto, emerito avvocato e sensibilissimo per i problemi nazionali e per le attività di carattere pubblico. Mi piace soprattutto ricordarlo qui come autorevole maestro della resistenza, accanto all'indimenticabile Marcello Soleri; mi piace ricordarlo nel periodo oscuro, ma glorioso, della nostra resistenza partigiana, in cui vedemmo riflettere le virtù, la sensibilità e la dedizione alla causa della libertà e della patria, di cui si impregnava e da cui era vivificato l'animo generoso di Felice Bertolino.

Dopo la liberazione egli, malgrado la sua già tarda età e quantunque l'asprezza della lotta combattuta avesse minato il suo fisico, fu ancora sollecito nel dedicarsi ai problemi della ricostruzione, e fu a capo, in questi ultimi anni, della deputazione provinciale di Cuneo, carica nella quale ebbe modo di far riflettere la sua rara intelligenza, il suo zelo a favore del pubblico bene e la sua rara bontà verso gli umili ed i poveri. Ed è per questo che mi permetto, ritenendo di interpretare, modestamente, il pensiero di quanti lo conobbero, e in particolare il pensiero ed il sentimento dei colleghi della mia provincia, di pregare lei, onorevole Presidente, affinché voglia rendersi interprete di questi sentimenti di cordoglio presso la deputazione provinciale di Cuneo.

ARATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARATA. Il gruppo parlamentare socialista unitario si associa al dolore ed al rimpianto per la tragica perdita del senatore Ilio Barontini, perdita tuttavia rischiarata dalla luce di oltre 40 anni da lui spesi al servizio di un grande ideale.

ROVEDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROVEDA. A nome del gruppo socialista indipendente di sinistra, esprimo il più profondo dolore per la tragica ed immatura scomparsa del senatore Ilio Barontini.

Ilio Barontini è stato degnamente ricordato quale intrepido combattente ovunque si lottasse per la libertà contro il nazifascismo. È stato degnamente ricordato quale organizzatore dei primi gruppi di volontari della resistenza in varie regioni d'Italia; è stato ricordato quale valoroso comandante del comando militare unico dell'Emilia e della Romagna, compito nello assolvimento del quale egli profuse tutta la preziosa sua esperienza in quella speciale condotta delle operazioni. Egli diede anche un magnifico apporto col suo coraggio personale: basti citare gli epici com-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

battimenti a Porta Lama e a Montefornio, che furono da lui personalmente diretti.

Io mi considero, in certo qual modo, quale suo compagno d'armi, poiché ebbi l'onore di comandare il nord-Emilia, che fu reso autonomo, ad un certo punto, dal comando militare unico, per maggiore scioltezza delle operazioni. Ricordo quanto prestigio egli godesse fra le decine di migliaia dei suoi partigiani, quale fascino egli esercitasse verso di essi.

E, per rendere onore alla sua memoria, ricordo che negli anni successivi alla liberazione, ogni qualvolta io ebbi a parlare coi suoi più intimi collaboratori di ogni corrente politica, ho sempre sentito parlare di lui come di uomo dotato di rettitudine ed esprimere la devozione dei gregari verso il loro capo.

Io personalmente riconosco e ricordo le sue elette doti di mente, di cuore e di carattere, pari alla sua grande modestia.

Da questo settore noi ci inchiniamo riverenti alla sua memoria, inviamo le nostre più sentite condoglianze ai famigliari, ai suoi compagni; ed agli amici e colleghi del partito comunista italiano noi esprimiamo il nostro più vivo cordoglio.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si associa con profonda tristezza al cordoglio unanime della Camera per l'imatura scomparsa dell'onorevole Candela, del senatore Barontini e dell'onorevole Bertolino, i quali con la vivezza del loro ingegno e la nobiltà della loro fede hanno veramente illustrato la vita politica italiana.

PRESIDENTE. Mi associo al cordoglio espresso dagli onorevoli Bellavista e Giorgio Amendola per la improvvisa scomparsa dell'onorevole Ilio Barontini, patriota e valoroso collega nell'Assemblea Costituente, senatore della Repubblica. La Presidenza invierà le condoglianze della Camera alla Presidenza del Senato.

Mi associo pure al cordoglio espresso dall'onorevole Bima per la scomparsa dell'onorevole Felice Bertolino, che fu deputato nella XXV legislatura. La Presidenza invierà le condoglianze della Camera alla deputazione provinciale di Cuneo.

COVELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVELLI. Il gruppo parlamentare monarchico si associa al cordoglio espresso da questa Camera per gli illustri parlamentari scomparsi, Candela, Barontini e Bertolino.

Ritengo che la Camera, rappresentanza ufficiale e suprema del popolo italiano, non possa non elevare il proprio pensiero riverente alla memoria di sua altezza Elena di Francia, duchessa di Aosta.

Ella fu, lungo i 55 anni passati tra noi, incarnazione squisita non soltanto di signorilità e di regalità, ma anche di carità e di patriottismo.

La memoria della principessa, che incastonò i gigli degli Orléans nella croce di Savoia e ad entrambe le tradizioni auguste tenne sempre fede e rese la più nobile delle testimonianze, non può essere separata dalla memoria della signora che, rivestita la bianca uniforme della Croce rossa, dal terremoto di Messina a quello di Vulture, dall'uno all'altro dei fronti di guerra, fu a tutti di esempio, prima nel dono di sé ai sofferenti. Principessa e dama della Croce rossa non possono essere disgiunte dall'italiana — che fu anche a Fiume con i legionari di D'Anunzio, — dalla sposa che fu a fianco del suo duca sulle Doline del Carso, dalla madre che insieme cinse la corona della gloria e la corona del dolore allorché l'epopea del duca Amedeo ebbe il suo maggiore splendore sull'Amba Alagi.

Io sono certo che, al di sopra di ogni passione politica, la Camera onorerà con il proprio cordoglio — come la circonda con il proprio dolore il popolo — la memoria di questa principessa, di questa dama, di questa sposa, di questa madre, di questa italiana, che di sé tutto diede alla patria.

Essa è — nell'ora che il paese attraversa — l'esempio più alto da additare alla venerazione degli italiani, alla imitazione delle donne d'Italia. Elena d'Aosta rimane viva nel cielo della patria, viva nel cuore degli italiani. Dalla regalità onde la sua figura fu fatta ricca di fulgori discendono su di noi le virtù onde gli animi degli italiani saranno fatti degni della patria, e custodi e vindici dei suoi alti destini. (*Applausi all'estrema destra*).

Seguito della discussione della proposta di legge

Ermini e Marchesi: Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie. (1481).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Ermini e Marchesi: Aumento dei contri-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

buti statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie.

Nella scorsa seduta sono stati svolti gli emendamenti all'articolo 7 ed è stata riservata la parola all'onorevole relatore ed al ministro.

L'articolo 7 è del seguente tenore:

« Le tasse e sopratasse universitarie sono adeguate nella misura seguente:

Tassa di immatricolazione	L.	9.000
Tassa annuale d'iscrizione per i corsi di:		
Laurea in lettere; filosofia; materie letterarie; pedagogia; lingue e letterature straniere; scienze matematiche; fisica; matematica e fisica; scienze naturali; scienze biologiche; scienze geologiche; geografia; Istituto superiore orientale e Istituto navale di Napoli; diploma in statistica	»	18.000
Laurea in giurisprudenza; scienze politiche; economia e commercio; scienze statistiche e demografiche; scienze statistiche e attuariali; farmacia; medicina veterinaria; diploma di magistero in economia e diritto e in economia aziendale	»	21.000
Laurea in medicina e chirurgia; ingegneria; architettura; chimica; chimica industriale; scienze agrarie; scienze forestali	»	24.000
Tassa di laurea o diploma	»	9.000
Sopratassa annuale per esami di profitto	»	4.000
Sopratassa per esami di laurea o diploma	»	2.000

« Le tasse e sopratasse per i corsi di conferimento del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica nelle scuole elementari sono determinate nella misura di due terzi delle minori sopradette tasse e sopratasse.

« La tassa di ammissione al concorso per la Facoltà di magistero è di lire 1500; la tassa annuale per gli studenti fuori corso che chiedono la ricognizione della qualità di studente, è di lire 5000 per il primo anno fuori corso ed aumenta del 50 per cento di detta somma

per ogni anno successivo; l'ammontare della sopratassa per la ripetizione di esami di profitto e di laurea o diploma è fissato nella misura di lire 500 per ogni esame di profitto e di lire 1000 per l'esame di laurea o diploma.

« Coloro i quali conseguono diplomi di specializzazione o di perfezionamento presso Università o Istituti superiori, oltre al pagamento delle tasse e sopratasse stabilite negli statuti universitari per il loro corso di studi, sono tenuti al versamento della tassa di diploma di lire 6000.

« L'ammontare delle sopradette tasse e sopratasse può essere aumentato del 50 per cento, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, per gli studenti appartenenti a famiglia avente un reddito complessivo annuo superiore a lire 3.000.000, o a lire 4.000.000 se trattasi di famiglia numerosa con almeno sette figli a carico ».

Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati a questo articolo?

ERMINI, *Relatore*. L'articolo 7 tratta della misura delle tasse universitarie da corrispondersi dagli studenti e pertanto è giusto che sia stato l'articolo su cui la Commissione più a lungo e con maggiore attenzione si è soffermata. I firmatari della proposta di legge avevano determinato una certa misura delle tasse universitarie che la Commissione ha notevolmente ridotto: dalle 27 mila lire annue (riferendoci alla tassa di maggior rilievo cioè a quella d'iscrizione annuale) proposta dai firmatari della proposta di legge, la Commissione è discesa a 18 mila lire per alcune facoltà, a 21 mila per altre e a 24 mila per altre ancora, mantenendo quindi la distinzione attualmente esistente fra facoltà e facoltà in merito all'ammontare della tassazione universitaria.

Gli onorevoli Miceli e Silipo propongono di ridurre alla metà la misura della tassazione proposta dalla Commissione. La maggioranza della Commissione fa notare che la tassazione proposta rappresenta 25 volte quella in vigore prima della guerra, e cioè lo studente oggi, verrebbe a pagare, ragguagliando il valore attuale della moneta a quello anteguerra, meno della metà di quello che pagava nel 1938. L'onorevole Silipo e l'onorevole Miceli proporrebbero, invece, una tassazione per la quale gli studenti verrebbero a pagare meno di un quarto di quello che essi pagavano nel 1938. A nome della maggioranza della Commissione, dichiaro che ogni sforzo della Commissione stessa è stato rivolto a ridurre, per quanto era possibile, questo adeguamento delle tasse universitarie al valore

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

effettivo della moneta, compatibilmente con il minimo delle esigenze dei bilanci universitari. Per queste ragioni, la maggioranza della Commissione deve dichiararsi contraria all'accoglimento degli emendamenti proposti dagli onorevoli Miceli e Silipo.

L'onorevole Silipo, subordinatamente, ha poi proposto un altro emendamento, con il quale, le tasse proposte dalla Commissione vengono ridotte se non erro, del 25 per cento. Anche se venisse accolto questo emendamento, i bilanci delle università verrebbero a trovarsi in serie difficoltà. È stato detto più volte, anche dai colleghi di sinistra, compreso l'onorevole Silipo, che la proposta di legge non rappresenta la soluzione del problema finanziario universitario, anzi, abbiamo inteso durante la discussione generale spingere questa affermazione fino al punto che la proposta di legge sarebbe inutile ai fini della risoluzione di quel problema. Io ho obiettato, come relatore, che a parere della maggioranza della Commissione la proposta di legge rappresenta un primo, notevole passo innanzi, ed è per questo che io prego gli onorevoli colleghi di consentire alle università, dopo diversi anni dalla fine della guerra e nello stato di miseria in cui si trovano, di assolvere pienamente ai loro compiti, e ciò non decurtando le cifre proposte dalla Commissione che sono frutto di un approfondito e lungo esame.

Per quanto riguarda l'altro emendamento, pure presentato dagli onorevoli Miceli e Silipo, che si riferisce agli studenti fuori corso, ho già avuto occasione, nella mia relazione orale, di far presente quale sia al riguardo il pensiero della Commissione. Lo studente fuori corso (chiarisco per evitare gli equivoci che erano sorti durante la discussione generale) è colui il quale ha compiuto tutti gli anni di corso previsti per il conseguimento della laurea, e che dopo l'ultimo anno di corso si trova a non aver sostenuto tutti gli esami, e deve quindi chiedere la ricognizione della qualità di studente. Non si tratta perciò di uno studente fuori corso di un determinato anno, che non avendo superato gli esami deve ripetere l'anno, ma di uno studente che ha compiuto già tutti gli anni del corso universitario. Lo studente fuori corso, che chiede la ricognizione della qualità di studente, paga soltanto cinquemila lire; al secondo anno viene a pagare 7.500 lire, al terzo anno lire 10.000, dopo 11 anni viene a pagare su per giù quello che pagava lo studente del primo anno; faccio presente, però, che secondo il testo unico delle leggi universitarie, dopo 8

anni di fuori corso, e giustamente, egli non può più essere considerato studente. Non esiste pertanto la possibilità che lo studente fuori corso venga a pagare più di quello che paga lo studente in corso, per quanto negligente egli voglia dimostrarsi.

CAVINATO. Ma lo studente fuori corso perché non paga le tasse?

ERMINI, *Relatore*. Noi non facciamo pagare le tasse allo studente fuori corso perché può avere frequentato già tutti i corsi, e pertanto non è giusto che, non avendo l'obbligo della frequenza, paghi quell'insegnamento che non è tenuto a seguire.

La Commissione si dichiara perciò contraria all'accoglimento degli emendamenti Miceli e Silipo.

Vi sono poi gli emendamenti proposti dagli onorevoli Moro Aldo e Cessi, che si possono dire, in un certo senso, connessi l'uno con l'altro, e si riferiscono all'ultimo comma dell'articolo 7, là dove la Commissione propone che gli studenti che appartengono a famiglia avente un reddito complessivo annuo superiore a lire 3.000.000, o a lire 4.000.000 se trattasi di famiglia numerosa con almeno 7 figli a carico, possono essere richiesti di un aumento del 50 per cento delle tasse e soprattasse. Si tratta di un primo tentativo di applicazione del concetto della tassazione differenziata, a seconda delle possibilità economiche degli studenti. Dico un primo tentativo, poiché la Commissione in materia è stata molto prudente ed ha discusso a lungo la questione. Si è obiettata la difficoltà dell'accertamento della condizione di agiatezza o di ricchezza dello studente, difficoltà grave, senza dubbio, per le università che non hanno organi di accertamento e che dovranno servirsi dei normali organi finanziari; si è obiettata anche una certa difficoltà nascente dal fatto di distinguere gli studenti per censo nella stessa scolarasca, come fattore pericoloso di disgregazione dell'unità studentesca. La Commissione, tuttavia, a titolo di esperimento, propone che la norma venga mantenuta, pur rendendosi conto del valore delle obiezioni e delle difficoltà. Io, come relatore, devo dire che la Commissione a maggioranza è contraria alla accettazione dell'emendamento Moro Aldo, che chiede la soppressione di questo capoverso, proponendo la tassazione eguale per tutti gli studenti.

L'onorevole Cessi propone di sostituire l'ultimo comma dell'articolo 7 con una norma che richieda un contributo speciale di lire 10.000 a carico degli studenti le cui famiglie godono un reddito globale in ragione di lire

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

1.000.000 per ogni componente o superiore a lire 4.000.000, contribuito da versarsi a favore delle opere assistenziali.

Io non posso manifestare qui il parere della Commissione perché non ho avuto il tempo di interpellarla, dato che l'emendamento era stato ritirato.

SILIPO. Ho fatto mio l'emendamento nella seduta di venerdì.

ERMINI, *Relatore*. Onorevole Silipo, forse ciò è sfuggito alla mia attenzione. Ad ogni modo le manifesto il mio personale parere: nel caso che l'emendamento Moro venisse accolto, io accetterei l'emendamento dell'onorevole Cessi, perché mi piace il criterio che gli studenti che hanno maggiori possibilità siano chiamati per legge a contribuire alla assistenza universitaria, che ha come suo compito l'aiuto agli studenti che non hanno possibilità finanziarie.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo ?

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. I numerosi emendamenti proposti all'articolo 7 si possono raccogliere in tre gruppi, che corrispondono alle tre questioni fondamentali che sono state fatte a proposito dell'articolo in discussione. Prima questione: tassazione unica oppure differenziata, e in quale misura; seconda questione: se gli studenti fuori corso devono pagare una sovrattassa speciale; terza questione: se è opportuno stabilire una maggiorazione di tasse per le famiglie particolarmente doviziose e in quale misura.

Per la prima questione, il Governo ritiene di accedere al concetto della tassazione differenziata a seconda delle diverse facoltà e dei diversi corsi universitari, non soltanto per la ragione esposta dal relatore nella sua relazione, e cioè che i diversi corsi danno vita ad un titolo professionale, il quale ha una maggiore o minore apertura di carriera e di possibilità economiche e finanziarie, ma anche perché in sostanza la proposta di tassazione differenziata, di cui all'articolo 7 del testo della Commissione, rappresenta sostanzialmente la transazione avvenuta tra il concetto espresso in un primo tempo nell'originario progetto Ermini-Marchesi (una tassazione sulla base di 27 mila lire, quale è richiesta dalle necessità della vita universitaria) ed il concetto invece di una maggiore larghezza a favore degli studenti e di una conseguente riduzione della tassazione annuale; si è transattata la necessità con la opportunità, decidendo che venissero stabilite tasse diverse secondo i diversi corsi, con una maggiore o minore riduzione dell'im-

porto preventivamente stabilito. Quindi il Governo dichiara di non accettare l'emendamento Adonnino e di tener fede, invece, al principio della tassazione differenziata. Ma differenziata in quale misura ? Il Governo non può accettare il primo emendamento Silipo, perché esso riduce l'importo delle tasse in misura tale che con esse le università non potrebbero avere una vita degna ed autonoma; e mi sembra che non possa neppure essere accettato il secondo emendamento Silipo, di una minore graduazione sull'aumento delle tasse; sempre per la stessa ragione della loro effettiva concreta insufficienza alla vita universitaria.

Insisto, pertanto, affinché l'importo annuo delle tasse sia approvato dalla Camera così come viene proposto dalla Commissione.

Per la seconda questione, relativa agli studenti fuori corso, ritengo sia necessario eliminare o per lo meno cercar di ridurre, in ogni modo e con ogni mezzo e quindi anche con un carico fiscale, questa piaga degli studenti fuori corso. Però non possiamo trascurare l'ipotesi, che è poi una realtà, che fra questi studenti ve ne siano alcuni i quali sono particolarmente degni di considerazione e di aiuto, perché lodevolmente sottraggono al loro riposo e al loro svago le ore che dedicano allo studio: sono gli studenti i quali sono contemporaneamente anche lavoratori od impiegati. Non vi è dubbio che costoro possono e debbono essere aiutati, e pertanto la tassazione speciale di cui al terzo capoverso del progetto della Commissione sembra nei confronti di costoro inopportuna. Per queste considerazioni può essere accettato l'emendamento Miceli-Silipo, il quale però andrebbe proposto diversamente, con maggiore chiarezza di formulazione e maggiore semplicità di applicazione pratica, ad esempio secondo questa formula: « eccezion fatta per quegli studenti a favore dei quali l'amministrazione universitaria riconosca che la condizione di fuori corso è dovuta a ragioni degne di particolare considerazione ». Sappiamo che una simile disposizione darà luogo ad una certa congestione nelle segreterie universitarie, impegnandole in un intervento fiscale che ora è loro estraneo; sappiamo che tanti studenti fuori corso, non degni della particolare concessione, faranno domanda di poterne godere; ma è rimesso, come già in altri casi, all'amministrazione universitaria di accertare e riconoscere — e lo può fare con relativa facilità — la particolare condizione di merito di un determinato studente e di concedergli conseguentemente l'esenzione dal pagamento delle

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

5 mila lire previste dal terzo capoverso dell'articolo 7.

Relativamente alla terza questione, se cioè le famiglie particolarmente doviziose debbano essere sottoposte ad una maggiorazione delle tasse, il Governo ritiene che non possa essere accolto l'emendamento soppressivo dell'onorevole Moro Aldo e che vada affermato, pur con le dovute ed opportune cautele, il concetto della maggior tassazione delle famiglie particolarmente doviziose, sia per una ragione morale, sia anche, in certo senso, per una ragione economica; per una ragione morale, in quanto è giusto ed equo che coloro che più hanno più diano; per una ragione economica, perché, se noi partiamo dal concetto che la prestazione universitaria è un servizio, oppure è « anche » un servizio, e ricordato e precisato che questo servizio costa allo Stato circa 100 e 120 mila lire annue per studente, non soccorrono motivi per dare questa ulteriore facilitazione, oltre che a coloro i quali si trovano in particolare condizione di difficoltà economica, anche a studenti appartenenti a famiglie le quali sono in grado di pagarsi tutto il servizio.

Sono veramente rispondenti alla realtà gli inconvenienti lamentati dall'onorevole Moro, inconvenienti di difficoltà di applicazione, di congestione delle segreterie universitarie, di ingiustizia relativa nella stessa applicazione, giacché è esatto quanto affermava l'onorevole Moro, che lo studente di famiglia agiata il quale risieda in piccole città come Pavia o Perugia, verrà con certezza individuato e quindi colpito, mentre lo studente della stessa condizione economica, il quale risieda invece in una grandissima città come Milano, Roma o Napoli può sfuggire e quindi non sarà colpito o potrà non essere colpito. Ma io credo che la possibilità di una evasione non legittimi da parte nostra la concessione di questa evasione anche a coloro che non tenterebbero l'evasione o che, tentandola, potrebbero invece facilmente essere individuati e colpiti: così come, d'altra parte, le difficoltà di applicazione e di esecuzione non sono tali da annullare la bontà del principio.

In qual modo poi potrebbe essere applicata questa maggiore tassazione? Pensiamo che il sistema migliore sia quello proposto dall'emendamento Cessi-Costa, di istituire cioè un contributo speciale di 10.000 lire, e a favore delle opere assistenziali dell'Università, a carico di quelle famiglie i cui componenti godano di un reddito individuale di un milione oppure che abbiano un reddito

complessivo di quattro milioni. Il sistema proposto è di applicazione pratica molto più semplice e sbrigativo dell'altro sistema suggerito dalla Commissione.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, ritengo opportuno chiarire un punto. L'onorevole relatore, sia pure parlando a titolo personale, ha detto che egli sarebbe disposto ad accettare l'emendamento Cessi-Costa all'ultimo comma solo nel caso che venisse approvato l'emendamento Moro, soppressivo del comma stesso. Ora, debbo far presente all'onorevole relatore che l'accoglimento dell'emendamento Moro comporterebbe una preclusione nei confronti di quello Cessi-Costa, per cui questo emendamento potrà essere posto in votazione soltanto se l'emendamento Moro sarà respinto.

Debbo anche ricordare che esiste una diversità di opinioni, in ordine a questo comma, tra la Commissione e il Governo, il quale sembra preferire l'emendamento Cessi-Costa, fatto proprio dall'onorevole Silipo, al testo della Commissione.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo vorrebbe fosse affermato il principio di una maggiore tassazione per le famiglie particolarmente doviziose: per raggiungere questo scopo, preferirebbe che venisse accolto l'emendamento Cessi, ma, ad ogni buon conto, in subordine al mancato accoglimento, insiste sul mantenimento dell'ultimo comma dell'articolo 7 nel testo della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Miceli-Silipo, non accettato dalla Commissione né dal Governo:

« Alle cifre: 9.000; 18.000; 21.000; 24.000; 9.000; 4.000; 2.000, *sostituire, rispettivamente le seguenti*: 4.500; 9.000; 12.000; 15.000; 4.500; 2.000; 1.000 ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento subordinato Silipo, non accettato dalla Commissione né dal Governo:

« *Sostituire alle cifre*: 9.000; 18.000; 21.000; 24.000; 9.000; 4.000; 2.000; *le cifre*: 6.500; 13.500; 15.500; 18.000; 6.500; 3.000; 1.000 ».

(Non è approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

Pongo in votazione l'emendamento Adonino, non accettato dalla Commissione né dal Governo:

Sostituire il primo comma col seguente:

« Le tasse e sopratasse universitarie, qualunque sia la Facoltà cui lo studente è iscritto, sono adeguate nella misura seguente:

Tassa di immatricolazione	L.	9.000
Tassa annuale di iscrizione	»	18.000
Tassa di laurea o diploma	»	9.000
Sopratassa annuale per esami di laurea o diploma	»	2.000
Sopratassa annuale per esami di profitto	»	4.000

(Non è approvato).

Segue l'emendamento Miceli e Silipo:

« Al *terz'ultimo comma*, dopo le parole: « per ogni anno successivo, aggiungere le seguenti: fatta eccezione per gli studenti la cui condizione di fuori-corso si debba a comprovati motivi di forza maggiore, per i quali non è stabilita alcuna sopratassa ».

L'onorevole sottosegretario di Stato ha espresso parere favorevole a questo emendamento, purché sia così modificato:

« eccezione fatta per quegli studenti a favore dei quali l'amministrazione universitaria riconosca che la condizione di fuori corso è dovuta a ragioni degne di particolare considerazione ».

Onorevole Silipo, accetta questa formulazione?

SILIPO. L'accetto.

ERMINI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMINI, *Relatore*. Prima che si proceda alla votazione vorrei far notare ai colleghi gli inconvenienti gravissimi che potrebbero derivare all'ordinata vita universitaria dall'accoglimento dell'emendamento, che obbligherebbe l'amministrazione universitaria ad accertare, caso per caso, se i motivi che lo studente fuori corso adduce per spiegare la sua posizione fuori corso, siano veramente di forza maggiore e fondati o meno.

Per mia esperienza universitaria ritengo di poter dire con piena coscienza che il 99 per cento degli studenti fuori corso addurrebbero i motivi più svariati: dalla malattia della mamma, alle bizze della fidanzata, dalla perdita del portafoglio, alle condizioni di salute. È per questo che raccomando ai colleghi di ponderare bene gli inconvenienti

cui darebbe luogo una norma di questo genere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo nella formulazione testè letta.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione, del quale ho dato poco fa lettura, tranne l'ultimo comma.

(È approvato).

Passiamo all'ultimo comma, del quale l'onorevole Aldo Moro propone la soppressione:

« L'ammontare delle sopradette tasse e sopratasse può essere aumentato del 50 per cento, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, per gli studenti appartenenti a famiglia avente un reddito complessivo annuo superiore a lire 3.000.000, o a lire 4.000.000 se trattasi di famiglia numerosa con almeno sette figli a carico ».

Pongo in votazione la proposta di soppressione.

(È approvata).

Il comma è pertanto soppresso ed è di conseguenza assorbito da questa votazione l'emendamento Cessi-Costa, fatto proprio dall'onorevole Silipo.

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura. MAZZA, *Segretario*, legge:

« Le tasse di laurea o diploma, di cui al precedente articolo 7, sono devolute all'Erario; le sopratasse per esami di profitto e di laurea o diploma, comprese quelle delle scuole di specializzazione e di perfezionamento, sono destinate, secondo le norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore; le rimanenti tasse, nonché le sopratasse per ripetizione di esami, sono devolute alla Università o Istituti.

« Tutte le tasse e sopratasse sono versate direttamente all'Università o Istituto, tranne quelle erariali ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Tesauro e Paganelli hanno presentato il seguente emendamento:

« Al *primo comma*, alle parole: sono devolute all'Erario, *sostituire le altre*: sono devolute dalle Università statali all'Erario ».

L'onorevole Tesauro ha facoltà di svolgerlo.

TESAURO. L'emendamento è determinato dalla necessità di evitare che università

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

libere, non aventi alcun contributo da parte dello Stato, siano tenute a rimborsare delle tasse.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

ERMINI, *Relatore*. La Commissione è piuttosto perplessa di fronte a questo emendamento. Sembra infatti che il versamento all'erario del contributo, sia per gli studenti che si laureano in una università di Stato, sia per quelli che si laureano in una università libera, conferisca al titolo la stessa validità sul piano anche morale, mentre l'esenzione di certi istituti dal pagamento del contributo porterebbe a far pensare ad una diversità di valore. La Commissione peraltro si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tesauero.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 con la modificazione testè approvata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9, al quale non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli studenti dell'Istituto superiore orientale di Napoli e dell'Istituto superiore navale di Napoli.

« Ferma restando la destinazione di una quota parte delle tasse e sopratasse ai fini particolari previsti dalla presente legge, gli statuti delle Università e degli Istituti superiori liberi determinano l'ammontare delle tasse e sopratasse medesime, che non può, comunque, essere inferiore a quello stabilito per gli studenti delle Università e degli Istituti superiori statali ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Agli studenti può essere richiesto il pagamento di speciali contributi per ogni Istituto scientifico destinati a spese di laboratorio e di esercitazioni.

« L'ammontare dei contributi, di cui al precedente comma, viene, prima dell'inizio dell'anno accademico, stabilito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato Accademico, udite le Facoltà e Scuole che costituiscono l'Università o Istituto. I contributi devono essere contenuti nei limiti delle esigenze didattiche, in rapporto con l'effettivo relativo onere sostenuto da ciascuna Università o Istituto superiore, e non possono essere aumentati durante il corso dell'anno accademico, né essere superiori nel loro complessivo ammontare annuo ai due terzi della tassa annuale di iscrizione.

« La parte dei contributi destinata a spese di laboratorio e di esercitazioni, è interamente devoluta agli Istituti che impartiscono le singole esercitazioni.

« Il contributo annuale per opere sportive ed assistenziali, dovuto dagli studenti in corso di studi, è di lire 500 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cessi e Costa hanno presentato il seguente emendamento:

« Al primo comma, alle parole: di speciali contributi per ogni Istituto scientifico destinati, *sostituire le altre*: di unico contributo per ogni Istituto scientifico destinato ».

L'onorevole Cessi ha facoltà di svolgerlo.

CESSI. Si tratta di una precisazione. Proprio ora, onorevole Ermini, ho ricevuto invito dalla mia facoltà ad una seduta convocata per deliberare l'imposizione di un contributo straordinario di non so qual natura ed entità.

Non solo: è bene che ella, onorevole relatore, e la Camera sappiano che, per esempio, per potere essere ammessi come allievi interni, e solo per il semplice titolo di ammissione, in molte università si chiedono tremila lire, oltre a tutte le altre tasse di esercitazione e laboratorio.

Ancora: per potere iscriversi a qualche materia complementare, si chiedono mille lire: per accedere a biblioteche di facoltà somme equivalenti.

In altri termini, in questa materia si ha uno stillicidio di tasse che a titolo diverso e con nome diverso si introducono e rendono pesante l'onere finanziario; e la dizione « speciali contributi » (al plurale) darebbe adito a tale moltiplicazione. Questa possibilità è prevista del resto dal testo in discussione, perché al primo capoverso si parla di « speciali contributi per ogni istituto, destinati a spese di laboratorio e di esercitazioni ». Poi, al penul-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

timo capoverso, si dice: « La parte dei contributi destinata a spese di laboratorio e di esercitazioni ». Dunque, si presuppone che esista una parte di contributi, che possono essere imposti, non destinata a spese di laboratorio e di esercitazioni.

Attraverso questa ammissione si affaccia la possibilità di sfuggire alla norma restrittiva del secondo comma e di superare anche la difficoltà limitativa di questo, che stabilisce soltanto il limite massimo di due terzi dell'ammontare della tassa scolastica. È un po' esagerato. L'onorevole Lozza propone un terzo e l'onorevole Adonnino riduce alla metà. Forse è più conveniente. Ad ogni modo, a questa limitazione si può sfuggire, perché essa è applicata soltanto ai contributi, che servono per spese di laboratorio e di esercitazioni.

Dal momento che al penultimo comma si dice « la parte dei contributi destinata », vuol dire che resta un'altra parte, che non è destinata a spese di laboratorio e di esercitazioni, la quale può essere libera da ogni limitazione.

Ecco perché, onorevole Ermini, richiamo la sua attenzione sulla necessità di essere in materia rigorosamente precisi e di porre una limitazione drastica che elimini ogni possibilità di arbitrio e ogni possibilità di eludere lo spirito della legge con interpretazioni piuttosto equivoche.

Naturalmente, se ella accoglierà la mia proposta, cioè la dizione « di unico contributo per ogni istituto », bisognerà (mi sono dimenticato di esprimerlo negli emendamenti proposti, ma si può attuare in sede di coordinamento) modificare anche le altre dizioni analoghe, che si succedono nel testo e invece di: « l'ammontare dei contributi », si dovrà dire: « l'ammontare del contributo ». E dove si legge: « i contributi devono essere contenuti » bisognerà dire: « Il contributo deve essere contenuto »; e, dove si richiama « la parte dei contributi destinata ecc. », si dovrà dire più esattamente: « il contributo destinato a spese di laboratorio », affinché non sorga equivoco che possa ritenersi esistere una parte di contributi diversi da quelli destinati alle spese di laboratorio e di esercitazioni.

Per questi motivi insisto sul mio emendamento, che ha soprattutto uno scopo di chiarificazione ed altresì l'intento di eliminare, togliere un abuso che moltiplica — direi — quasi automaticamente l'onere delle tasse in altro articolo apparentemente diminuito o contenute in misura limitata.

Presentazione di un disegno di legge.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

« Modifiche all'articolo 34 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783 e alla legge 21 agosto 1949, n. 639 ».

Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimarrà stabilito che l'urgenza è accordata.

(Così rimane stabilito).

Si riprende la discussione della proposta di legge Ermini e Marchesi.

MEDI. Chiedo di parlare sull'emendamento Cessi.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDI. Vorrei chiarire la situazione dei nostri istituti scientifici per quanto riguarda le tasse di laboratorio e di esercitazione.

Ritengo molto più favorevole il testo della Commissione che l'emendamento Cessi, perché non è possibile dare un unico contributo generale.

In ogni istituto vi sono varie materie che si insegnano: ogni materia richiede un diverso modo di impostare esercitazioni, laboratorio e ricerche particolari.

CESSI. Di consumare quattrini.

MEDI. O si ha fiducia nei professori universitari o non si ha fiducia. Se si ha fiducia, si devono lasciare liberi di fare quello che devono fare; in caso contrario, si mandino via, e può anche essere una buona soluzione. Ma quando un professore universitario è arrivato ad una cattedra, poniamo, di fisica sperimentale, avrà il diritto di decidere quali sono le particolari esercitazioni che devono essere compiute, secondo un programma razionale di studi, di ricerche e di indagini. Non è quindi possibile pianificare anche la ricerca scientifica e le particolari indagini per la formazione dei giovani. (*Interruzione del deputato Cessi*).

Ecco perché sono contrario all'emendamento Cessi.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lozza, Natta, Torretta e Ravera Camilla hanno presentato il seguente emendamento:

« Al secondo comma, sostituire le parole: né essere superiori nel loro complessivo ammontare annuo ai due terzi della tassa annuale di iscrizione, con le parole: né essere superiore nel loro complessivo ammontare ad un terzo della tassa annuale di iscrizione ».

L'onorevole Lozza ha facoltà di svolgerlo.

LOZZA. Il nostro emendamento assume una grande importanza dopo che la maggioranza ha respinto gli emendamenti Silipo, proposti per contenere l'aumento delle tasse universitarie.

Noi ci rendiamo conto dell'importanza dei contributi e sappiamo a che cosa servono. Però, sappiamo anche che negli anni precedenti le università hanno portato l'aumento dei contributi qualche volta a somme eccessive per sopperire alle necessità enormi delle università stesse. Noi abbiamo visto tabelle lunghissime di contributi e abbiamo visto che tali contributi erano davvero gravosi, particolarmente per gli studenti meridionali. Anche alcune università settentrionali hanno tabelle gravose.

Ora, che cosa fare? I contributi devono essere mantenuti, devono essere controllati. Ma in che limite devono essere riscossi i contributi? Prendiamo la legge e vediamo che cosa vorrebbe fare la maggioranza della Commissione. Le tasse di frequenza vengono a essere di 18-21-24 mila per i tre gruppi. I due terzi vengono ad essere dunque 12-14-16 mila. Perciò l'onere complessivo viene ad essere: 30-35-40 mila. Davvero molto grave! Il nostro emendamento propone invece che i contributi siano di un terzo rispetto alla tassa di frequenza; e, se le tasse di frequenza sono 18-21-24, i contributi sarebbero rispettivamente 6-7-8, e l'onere complessivo 24-28-32. Pure un onere non indifferente!

La maggioranza ha concesso gli aumenti chiesti dall'onorevole Ermini e dal Governo; adesso si veda di limitare i contributi almeno in maniera che le famiglie, particolarmente quelle degli studenti meridionali, possano sentire meno grave il peso dell'aumento delle tasse universitarie!

PRESIDENTE. Gli onorevoli Resta e Paganelli hanno proposto di sostituire l'ultimo comma col seguente:

« Il contributo annuale per opere sportive ed assistenziali, dovuto dagli studenti in corso e fuori corso di studi, è di lire 1000, di cui

lire 500 dovranno essere destinate alla costruzione di impianti sportivi presso le sedi universitarie e allo svolgimento della attività sportiva ».

L'onorevole Resta ha facoltà di svolgere questo emendamento.

RESTA. L'emendamento che l'onorevole Paganelli, nella sua qualità di presidente del gruppo sportivo parlamentare, ha presentato insieme con me ha una duplice funzione: quella di far pagare questo contributo anche agli studenti fuori corso (tanto nella proposta dei proponenti quanto in quella della Commissione i fuori corso sono esonerati), e quella di elevare il contributo alla misura di lire 1.000 annue, come era stato proposto dagli onorevoli Ermini e Marchesi. Le lire 1.000 furono però ridotte a 500 dalla Commissione.

Non occorre ricordare alla Camera l'importanza che l'educazione fisica ha nel processo formativo della personalità umana. Ma è opportuno notare l'assoluta carenza di campi e di palestre delle università. Gli impianti sportivi devono essere assolutamente incrementati, tanto più che le università hanno dovunque espresso dal proprio seno i centri universitari sportivi, che ormai vivono di vita propria. È, quindi, necessario, a mio avviso, non solo elevare il contributo da lire 500 a 1.000, come è chiesto nella proposta di legge Ermini-Marchesi, ma è necessario anche destinare il 50 per cento di questo contributo alle opere sportive. Questo si può fare in sede legislativa adottando il mio emendamento, o, ove la Camera non lo accetti, in via discrezionale da parte dei consigli di amministrazione delle università.

Non si deve credere che la proporzione fra opere assistenziali e opere sportive sia del 50 per cento, perché le opere assistenziali ricevono, oltre il 50 per cento del contributo degli studenti, anche il 15 per cento dell'intera tassazione universitaria.

CESSI. Questa aliquota è stata soppressa.

RESTA. Non è esatto. Comunque si tratta di una differenza di gran lunga diversa, che può essere calcolata nella proporzione di uno a dieci, o di uno a dodici. In sostanza l'aumento proposto di 500 lire annue serve veramente per l'educazione sportiva della gioventù universitaria, che è una necessità inderogabile per i nostri atenei e serve alla migliore formazione della gioventù.

CESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CESSI. Poiché sono responsabile proprio io di aver fatto ridurre la primitiva proposta

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

da lire 1000 a lire 500, credo di dover rendere conto alla Camera del motivo per cui, in Commissione, ho sostenuto questo emendamento. Nel momento in cui lamentiamo l'esiguità dei contributi per opere assistenziali; nel momento in cui lamentiamo un grave onere, che già riversiamo su gli studenti con l'inasprimento delle tasse normali e delle tasse di gabinetto; nel momento in cui — e questo è il motivo più grave — lamentiamo l'insufficienza di mezzi per poter alimentare gli istituti scientifici, voi parlate di educazione fisica e proponete di devolvere una parte degli ulteriori oneri, che si fanno ricadere sugli studenti, ad attrezzature e a impianti sportivi destinati a servire — diciamolo pure — a una minoranza, la quale molte volte è anche quella che meno si interessa dell'attività della scuola, che meno frequenta la scuola, che meno contribuisce alla scuola. Ora, francamente, per la difesa degli interessi degli studenti, per la difesa degli interessi della scuola, per la difesa della serietà di questa legge, accordiamolo pure un contributo (in misura modesta, e cioè di 500 lire) alle esigenze sportive, ma non si pretenda di più, e tanto meno si domandi agli istituti o all'amministrazione universitaria un sacrificio a favore delle attività sportive e a danno dell'università, sottraendole disponibilità necessarie ad alimentare il funzionamento dei propri istituti scientifici!

PRESIDENTE. L'onorevole Adonnino ha proposto di sostituire alla fine del secondo comma le parole: «ai due terzi» con le altre: «alla metà». Ha proposto inoltre di sostituire le parole: «per opere sportive e assistenziali» con le altre: «per attività studentesche».

Ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ADONNINO. Fra la misura di due terzi proposta nel progetto di legge in discussione e la misura di un terzo proposta nell'emendamento dell'onorevole Lozza, io sarei per la via di mezzo, cioè per la metà, sia perché credo che la metà sia sufficiente per incrementare i laboratori, sia, principalmente, per conservare un certo equilibrio fra l'aumento a carico degli studenti e l'aumento a carico dello Stato. Ho infatti l'impressione che il contributo degli studenti sia stato aumentato molto più che quello dello Stato, specialmente dopo la rielezione della proposta di duplicazione.

Indipendentemente dalla questione costituzionale se l'onere di apprestare i mezzi di studio sia soltanto dello Stato, poiché la Camera ha stabilito di addossarlo, per le università, in parte allo Stato e in parte agli

studenti, occorrerà che l'aumento sia proporzionale: di tanto si aumenti il carico degli studenti di quanto si aumenta quello dello Stato.

Ho l'impressione — ripeto — che l'aumento del carico addebitato agli studenti sia, con questa legge, sensibilmente maggiore che quello del carico dello Stato, mantenuto a 5 volte invece che portato a 10. Mi dolgo purtroppo, e me ne scuso, di non poter dare precise indicazioni al riguardo; forse il relatore potrà essere più preciso. Comunque, se è esatto il mio punto di partenza, si potrà accedere al concetto di aumentare i contributi per le spese speciali fino a non oltre la metà della tassazione.

Con il secondo emendamento mi preoccupo delle attività democratiche, e a tinta un po' politica, delle università, che pure dovrebbero svilupparsi, perché è bene che i nostri giovani studenti si abituino a quei costumi democratici che poi dovranno seguire per tutta la vita. Oltre quindi a curare le attività sportive e assistenziali, bisognerebbe curare appunto tali altre attività studentesche.

Mi si è osservato che queste attività universitarie a tipo democratico ancora non hanno una configurazione giuridica speciale. Potrei accedere all'idea di ritirare il mio emendamento qualora il Governo mi desse una parola di assicurazione, nel senso che si provvederà a dare una configurazione giuridica alle attività democratiche universitarie, destinando ad esse una congrua somma.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 10?

ERMINI, Relatore. Non ritengo opportuno l'emendamento Cessi e Costa.

Faccio ora una premessa di carattere generale: tutti gli emendamenti partono da un senso di sfiducia verso le autorità accademiche universitarie, e, da parte dell'onorevole Cessi, anzi, addirittura da una specie di fobia dell'opera delle autorità accademiche. (*Interruzione del deputato Cessi*).

Le autorità accademiche sono state costrette, negli anni passati, a scegliere una di queste due vie: o arrestare l'attività degli istituti scientifici o aumentare, a mezzo di contributi vari, quello che, attraverso le tasse universitarie, non poteva giungere alle casse universitarie. Fatta questa premessa e, in rapporto alla Costituzione, tenuto conto del dovere di riconoscere una certa autonomia alle università, ritengo che non si debba parlare di un unico contributo per ogni istituto, poiché un istituto scientifico può veramente

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

avere bisogno spesso di vari contributi, per le diverse attività che esso esplica ed in rapporto proprio alle diverse ricerche che in quell'istituto vengono svolte.

Mi pare che la preoccupazione dell'onorevole Cessi che i contributi universitari non superino una determinata somma debba scomparire di fronte al disposto del secondo comma, che abbiamo incluso di proposito: si è voluto fissare, infatti, una misura massima per il complesso dei contributi universitari. (*Interruzione del deputato Cessi*).

Per questo, la Commissione è — ripeto — contraria all'emendamento Cessi.

Il collega Cessi ha poi richiamato la mia attenzione sulla interpretazione che si potrebbe dare alla dizione « contributi per ogni istituto », nel senso di non intendervi ricompresi anche i contributi che gli studenti devono pagare per le biblioteche universitarie.

Pertanto, anziché accettare l'emendamento Cessi, che propone di sostituire a « speciali contributi » il « contributo unico », propongo che si dica « speciali contributi per le biblioteche e per ogni istituto universitario ».

CESSI. No, no.

ERMINI, *Relatore*. L'onorevole Cessi parlava anche dell'espressione « parte dei contributi », destinata a spese di laboratorio e di esercitazioni.

Onorevole Cessi, proprio in rapporto a questo significato che io davo a « speciali contributi », nel senso cioè di comprendervi anche il contributo per biblioteca (e ritengo che ella lo giudichi particolarmente necessario, specialmente per quanto attiene ai suoi studi storici), la espressione « parte dei contributi » ha un significato chiarissimo: la parte dei contributi cioè, che non è destinata alla biblioteca, resta nell'istituto. (*Interruzione del deputato Cessi*). Ma non ho difficoltà, ad ogni modo, ove l'emendamento da me ora proposto sia approvato, a togliere la parola « parte ».

Circa la proposta Lozza di ridurre da due terzi ad un terzo e la proposta Adonnino di ridurre da due terzi alla metà della tassa di iscrizione la misura massima dei contributi annui, faccio notare all'Assemblea quel che è già stato notato in sede di Commissione; e cioè che varie università già oggi riscuotono contributi di laboratorio in misura più alta di quella da noi proposta, contributi che le facoltà universitarie, i senati accademici, i consigli di amministrazione hanno ritenuto necessari ed indispensabili per il funzionamento degli istituti. Per esempio l'ammontare complessivo di questi contributi per qualche

facoltà più costosa (per la quale abbiamo fissato una maggiore tassa di iscrizione), come la facoltà di medicina, e per qualche anno (il quinto, in cui diverse cliniche sono frequentate dagli studenti) supera spesso complessivamente le 16 mila lire annue. Fissando a due terzi, noi blocchiamo la somma a 16 mila lire. Qualche università sarà costretta a diminuire questi contributi, che oggi gli istituti incassano.

L'onorevole Adonnino ha osservato che le tasse generali vengono versate dagli studenti agli istituti. Faccio presente all'onorevole Adonnino che i contributi corrisposti ai laboratori ed agli istituti sono impiegati per il consumo di materiale scientifico e che al consumo di materiale scientifico non va devoluto il gettito delle altre tasse (di iscrizione, ecc.) pagate dagli studenti; e, poiché il consumo è diversissimo da un istituto all'altro, i contributi sono diversi da un istituto all'altro.

La maggioranza della Commissione pertanto ritiene che non sia il caso di diminuire l'ammontare dei contributi al di sotto della misura già oggi adottata in molte università, e pertanto insiste nel limite proposto.

Non è detto che le università debbano fissare i loro contributi nella misura massima di due terzi della tassa annuale di iscrizione: invito i colleghi a non cadere in questo equivoco. (*Interruzioni all'estrema sinistra*). Tanto è vero che oggi nessuna università stabilisce per tutti gli anni di corso lo stesso massimo ammontare dei contributi; né per tutte le facoltà.

Ricordo ai colleghi che le autorità accademiche hanno alto il senso della responsabilità, per cui già oggi le tasse che si riscuotono a titolo di contributo sono diversissime da anno ad anno di corso, mentre, se rispondesse ai fatti la preoccupazione qui espressa ora, le autorità accademiche già oggi avrebbero fissato per ogni anno di corso i contributi massimi di 16, di 18 e più migliaia di lire; ciò che non hanno fatto e che non fanno. Pertanto la Commissione è contraria a tutti gli emendamenti.

Circa l'ultimo comma, riguardante il contributo per opere sportive ed assistenziali, i proponenti avevano suggerito la somma di lire 1000 annua. Questo contributo, che prima della guerra ammontava a 25 lire, oggi è di 50 lire. La Commissione, su suggestione del collega Cessi — come egli stesso ha ricordato — ha ridotto la proposta a lire 500. Oggi, in qualità di relatore, debbo attenermi a questa decisione della Commissione. È ovvio che il mio pensiero personale è prospettato invece

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

nel testo della proposta di legge da me presentata.

L'onorevole Adonnino, in merito alla devoluzione di questa somma, propone che si specifichi: « per attività studentesche ». Onorevole Adonnino, ella è persona colta, ma chi le parla è entrato all'università a 18 anni e non ne è più uscito, e conosce quindi molto bene le attività studentesche. « Attività studentesche » significherebbe anche carnevale dello studente, festa delle matricole, ballo di mezza quaresima, e così via.

LOZZA. Se togliete anche questo, cosa rimane dello spirito goliardico?

ERMINI, *Relatore*. Onorevole Lozza, non vorrei che ella equivocasse su quel che ho detto. Il temperamento di chi le parla tende alla sana allegria, e le dirò che, ad esempio, l'opera universitaria della mia università non ha mai mancato di dare un sussidio finanziario alle feste studentesche che avevano il bel carattere di buona goliardia.

Pertanto, dato che nell'opera universitaria sono rappresentati gli studenti, ed è l'opera che amministra questi fondi, diamo ad essa la possibilità di devolvere tali mezzi tanto per i campi sportivi, nei limiti in cui lo riterrà opportuno, per ogni università e per ogni anno, quanto per le attività assistenziali (nei limiti in cui lo riterrà opportuno); ed anche eventualmente per assistere la buona allegria studentesca che, facendo buon sangue, pure temprà e invita gli studenti allo studio.

ADONNINO. E per le associazioni studentesche?

ERMINI, *Relatore*. Per queste associazioni nelle università oggi esiste un contributo volontario che tutti gli studenti corrispondono. Desideriamo che questa manifestazione di bella solidarietà fra tutti gli studenti si perpetui. Le autorità accademiche si fanno parti diligenti affinché questo contributo sia regolarmente riscosso. Ma non confondiamo ciò che è tassa universitaria imposta dalla legge con ciò che è contributo volontario, che versano coloro i quali appartengono a un'organizzazione, che vogliamo sempre più salda, operante nel migliore spirito di collaborazione con le autorità accademiche.

Per queste ragioni siamo contrari all'emendamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 10?

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è contrario all'emendamento Cessi relativo alla specifi-

cazione di un « unico contributo », sia perché questa specificazione contiene implicitamente una affermazione — ingiustificata ed inammissibile — di sfiducia nei confronti del consiglio di amministrazione delle università, sia perché l'interesse delle famiglie degli studenti è in sostanza quello di conoscere per tempo e con precisione l'importo dei contributi e che questo importo non superi una determinata somma, non vada oltre un certo massimo. Il massimo previsto è già regolato nel secondo capoverso dell'articolo stesso: pertanto l'interesse non tocca l'unicità dei contributi, ma il loro ammontare complessivo.

CESSI. Ma nel terzo capoverso no.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'onorevole Cessi fa rilevare che la prima parte del primo capoverso del testo proposto dalla Commissione è diversa dalla prima parte dello stesso primo capoverso del testo originario della proposta di legge. Il testo originario della proposta di legge prevedeva che i contributi o fossero dovuti per spese di laboratorio o di esercitazioni, per viaggi di istruzione e infine per particolari prestazioni; il testo della Commissione elenca invece soltanto spese di laboratorio o di esercitazioni. Conseguentemente in sede di coordinamento dovrebbe essere rettificato anche il terzo capoverso, perché, se noi lo lasciasimo nella formulazione attuale, vi sarebbe contraddizione con il primo capoverso: parleremmo di « parte », che invece sarebbe un « tutto », non essendovi altri contributi oltre quelli per spese di laboratorio o di esercitazioni.

ERMINI, *Relatore*. Si potrebbe aggiungere alle parole: « speciali contributi » le parole: « per biblioteche e ».

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Comunque, il capoverso non può avere la stessa formulazione proposta dalla Commissione, dato che si è modificata la dizione della prima parte del primo capoverso.

Per quanto riguarda il secondo capoverso, cioè il massimo dei contributi, il Governo insiste perché venga accolta la proposta della Commissione, e nello stesso tempo respinge sia l'emendamento Lozza, sia l'emendamento Adonnino per quanto riguarda l'ultimo comma.

Per quanto attiene al contributo destinato alle opere assistenziali, il Governo si rimette alla Camera: sia relativamente alla specificazione della destinazione, sia relativamente all'importo: se di 1000 lire o soltanto di 500 lire. Pensiamo che esso debba colpire anche

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

gli studenti fuori corso perché anch'essi devono dare, per quanto riguarda le opere assistenziali, una manifestazione di solidarietà con i loro colleghi in corso di studio. In definitiva, il Governo respinge l'emendamento Adonnino, e accetta l'emendamento Resta-Paganelli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cessi-Costa, non accettato dalla Commissione né dal Governo:

« *Al primo comma, alle parole:* di speciali contributi per ogni Istituto scientifico destinati, *sostituire le altre:* di unico contributo per ogni Istituto scientifico destinato ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Lozza ed altri, non accettato dalla Commissione né dal Governo:

« *Al secondo comma, sostituire le parole:* né essere superiori nel loro complessivo ammontare annuo ai due terzi della tassa annuale di iscrizione, *con le parole:* né essere superiore nel loro complessivo ammontare ad un terzo della tassa annuale di iscrizione ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo emendamento Adonnino, non accettato dalla Commissione né dal Governo:

« *Alla fine del secondo comma, alle parole:* né essere superiori nel loro complessivo ammontare ai due terzi della tassa annuale di iscrizione, *sostituire le altre:* né essere superiori nel loro complessivo ammontare alla metà della tassa annuale di iscrizione ».

(Non è approvato).

Passiamo ora all'emendamento Resta-Paganelli, non accettato dalla Commissione, mentre il Governo si è rimesso alla Camera.

PAGANELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANELLI. Non vorrei che le parole del collega Cessi avessero creato un equivoco. Egli ha parlato di attività sportive con una concezione un po' arcaica, anacronistica in pieno 1951, specie dopo che lo stesso ministro della pubblica istruzione con la sua ultima circolare ha introdotto lo sport nelle scuole medie. L'equivoco poteva sorgere dal fatto che l'onorevole Cessi ha detto che, in fondo, gli impianti sportivi servono ad una infima minoranza, aggiungendo che questa ultima minoranza, se era prima sui campi sportivi, era ultima nelle scuole. Non è vero, onorevole Cessi: bisogna essere fuori della realtà per affer-

mare questo, perché, indipendentemente dal vecchio aforisma *mens sana in corpore sano*, vi sono molti professori anche in quest'aula che potrebbero confermare che la verità è all'opposto. Ma, ad ogni modo, se pochi sono i partecipanti all'attività sportiva, ciò è dovuto al fatto che mancano gli impianti sportivi. È un circolo vizioso!

Il collega Resta ed io, anche a nome del direttivo dello sport, abbiamo presentato questo emendamento, sollecitati dalle organizzazioni degli studenti universitari. Quindi, anche sotto questo aspetto è vero esattamente il contrario di quello che il collega Cessi ha affermato.

Per cercare di conciliare i vari pareri sono d'accordo con il collega Resta nel senso di sopprimere dal nostro emendamento le parole « e fuori corso ».

Infine, prego l'onorevole Presidente di voler porre in votazione l'emendamento per divisione; e cioè in primo luogo fino alle parole « lire 1000 ».

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Resta-Paganelli nella sua nuova formulazione:

« Il contributo annuale per opere sportive ed assistenziali, dovuto dagli studenti in corso di studi, è di lire 1.000, ».

(È approvata).

Passiamo alla restante parte dell'emendamento:

« di cui lire 500 dovranno essere destinate alla costruzione di impianti sportivi presso le sedi universitarie e allo svolgimento della attività sportiva ».

MORO ALDO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO ALDO. Voterò contro la seconda parte di questo emendamento. Non mi pare giusto infatti che, elevato il contributo, sia la legge stessa a predeterminare un criterio di distribuzione; criterio di distribuzione che a me pare discutibile in quanto divide per metà queste somme tra le attività sportive e quelle assistenziali e in concreto ancor più discutibile può apparire in determinate situazioni universitarie. Mi sembra opportuno invece che la distribuzione di queste somme sia fatta dalle singole università, tenuto conto delle necessità dei diversi ambienti.

RESTA. Anche a nome del collega Paganelli, dichiaro che ritiriamo la seconda parte del nostro emendamento.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Adonnino all'ultimo comma, diretto a sostituire alle parole « per opere sportive e assistenziali », le altre « per attività studentesche ».

(Non è approvato).

L'onorevole Medi propone di sostituire al primo comma dell'articolo 10 del testo della Commissione il corrispondente primo comma del testo dei proponenti:

« Gli studenti possono essere sottoposti al pagamento di speciali contributi destinati a spese di laboratorio, di esercitazioni per consumo di materiale, di viaggi di istruzione o, comunque, a particolari prestazioni fatte agli studenti, nonché a garanzia di danni da essi causati ».

MEDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDI. Il testo dei proponenti mi sembra più chiaro di quello della Commissione. Riterrai però utile sopprimere le parole « di viaggi di istruzione », e perché mi pare compreso questo scopo nelle « particolari prestazioni fatte agli studenti » e per lasciare ai consigli d'amministrazione ed alle autorità accademiche la libertà di destinare le somme agli scopi che riterranno più opportuni.

PRESIDENTE. La proposta di ripristinare il testo dei proponenti, già acquisito alla discussione, è accettabile in ogni momento; quella di emendarlo deve essere presentata in termine e sottoscritta da almeno dieci deputati.

MEDI. Non insisto sulla soppressione delle parole « di viaggi di istruzione ».

PRESIDENTE. Sta bene. Qual'è il parere della Commissione sulla proposta Medi ?

ERMINI, Relatore. La Commissione mantiene il proprio testo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma nel testo dei proponenti, fatto proprio dall'onorevole Medi, del quale ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10, nel testo della Commissione, con l'aggiunta al primo comma, dopo le parole « speciali contributi », delle altre « per biblioteche e », proposta dal relatore, e con riserva di coordinamento.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.

MAZZA, Segretario, legge:

« È abrogato il comma quarto dell'articolo 152 del testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cessi e Costa hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« È vietata la percezione a qualunque titolo di diritti diversi da quelli previsti nella tabella I del predetto testo unico ».

L'onorevole Cessi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CESSI. Sarei del parere di aggiungere un divieto tassativo, perché l'esperienza — anche una molto recente, di questi giorni — ha dimostrato come in mille forme, attraverso sofismi d'ogni specie, si riescano ad introdurre tasse straordinarie sotto titoli impensati. La pura e semplice abrogazione, che avevo proposto e che è stata accolta dalla Commissione, di uno dei commi dell'articolo 152, là dove appunto si dava facoltà alle università di imporre tasse per servizi, prestazioni, ecc., non credo sia sufficiente e, ripeto, tale insufficienza è dimostrata proprio dalla pratica quotidiana, quando si assiste, attraverso sottili forme ed espedienti, all'istituzione ed all'imposizione di tasse, giustificate con titoli strani di diritti non contemplati.

Credo sia necessario troncare ogni velleità di arbitrio perché ciascuna famiglia, ciascuno studente sappia effettivamente l'onere che deve sopportare e non sia esposto a sorprese di contributi imprevisti e non calcolati.

Ho testè citato l'esempio delle 3 mila lire per essere ammessi a frequentare istituti scientifici come allievi interni: a che titolo questo contributo sia richiesto non so, dacché esiste già il contributo di laboratorio. Né la frequenza di istituti a questo titolo è una facoltà; ma diventa una necessità — anche se non la si può considerare un obbligo — perché in tutte le discipline sperimentali, per potersi apprestare degnamente ai lavori di laurea, gli studenti debbono partecipare all'attività scientifica come allievi interni. Non solo: per accedere una biblioteca di facoltà, per consultare materiale bibliografico si esigono 1.000 o 2 mila lire o più. Perché? A che titolo?

Vedete, quindi, circolare una serie di tasse che per vie traverse sono imposte. Ma è concepibile che per studiare in una biblioteca si debba pagare una tassa speciale? E potrei continuare in questa esemplificazione: è uno

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

stillicidio fastidioso e penoso, che si ripete ogni giorno, con titoli diversi. Il moltiplicarsi di questi oneri impedisce e rende difficile, anche agli studenti di buona volontà, di svolgere un lavoro sereno e ininterrotto e di trarre il debito beneficio dai loro studi.

Io insisto nel mio emendamento per rendere proprio drastico il divieto, in modo che non si accampino più pretesti di alcun genere, e soprattutto per troncane qualunque equivoco nella interpretazione del sistema di tassazione.

In questa materia occorre esser precisi e chiari: ciascuno si assuma la propria responsabilità. Io ho detto che « è vietata la percezione a qualunque titolo », perché, attraverso i diritti di segreteria o di università, si impongono delle tasse sotto figura di diritti, diversi da quelli previsti nella tabella I del testo unico citato nello stesso articolo. I diritti stabiliti con questa tabella restano, ma non si allunghi arbitrariamente l'elenco, creandone artificialmente di nuovi. Questi i motivi che mi hanno indotto a integrare la proposta, già fatta in Commissione, di togliere la troppo larga facoltà che il testo unico delle leggi universitarie aveva riconosciuto ai consigli di amministrazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Ermini ha proposto, a titolo personale, il seguente comma aggiuntivo:

« La misura dei diritti di segreteria dovuti dagli studenti per particolari prestazioni ad essi fornite dal personale addetto ai servizi dell'istruzione universitaria e la destinazione dei proventi relativi saranno determinate con successivo decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro ».

L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sull'emendamento Cessi e di illustrare il suo emendamento.

ERMINI, Relatore. L'onorevole Cessi, per quella preoccupazione di cui ho parlato prima, tratta nel suo emendamento aggiuntivo anche la materia dei diritti di segreteria, che è materia avente una disciplina a sé, ma che oggi, in realtà, appare alquanto caotica, avendo varie università istituito voci diverse per richiedere agli studenti, che desiderano avere particolari prestazioni, contributi vari.

Desidero far presente alla Camera che questi contributi sono devoluti, di solito, al personale stesso delle segreterie e degli uffici di amministrazione, un personale quant'altro mai benemerito, un personale che è

retribuito come purtroppo ancora è retribuito il personale dello Stato e che, in gran parte, è di gradi inferiori.

Io ritengo, e la maggioranza della Commissione ritiene, che, se si sono verificati degli abusi — come forse si sono verificati — non è il caso di abolire del tutto ogni possibilità da parte dello studente, ad esempio, di richiedere l'urgenza per avere in giornata un determinato certificato.

Quando un ufficio deve, in una giornata, preparare 500 o 1000 certificati, il diritto di precedenza e magari il lavoro straordinario che l'impiegato svolge per dare il certificato nel corso di qualche ora è giusto venga pagato, e cioè che si ammetta un compenso o diritto di urgenza.

Ad ogni modo, poiché riconosco la giustizia del rilievo dell'onorevole Cessi, nel senso che possono essersi verificati abusi, io propongo col mio emendamento (che presento ovviamente come deputato e non come relatore) che gli eventuali contributi straordinari di segreteria vengano determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro della pubblica istruzione e di concerto con quello del tesoro. In tal modo detti contributi saranno identici per tutte le università. Ritengo così di venire incontro al rilievo dell'onorevole Cessi.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sui due emendamenti?

BERTINELLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. L'emendamento Cessi, se venisse tradotto dalla sua attuale forma tecnica in una forma volgare, suonerebbe presso a poco così: « è vietata la violazione della legge », il che evidentemente per la sua assurdità non può essere accettato come norma di legge. D'altra parte v'è un solo campo in cui questi contributi possono essere fluidi e diversi, il campo dei diritti di segreteria, ma per la regolamentazione di tali diritti di segreteria soccorre molto bene l'emendamento Ermini. Il Governo accetta quindi quest'ultimo e non accetta quello Cessi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11.

(È approvato).

Onorevole Cessi, insiste nel suo emendamento aggiuntivo?

CESSI. Insisto.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (Non è approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo Ermini.

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

ERMINI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMINI, *Relatore*. Prima di passare alla disposizione transitoria, ritengo mio dovere di richiamare l'attenzione della Camera, facendo riferimento all'articolo 91 del regolamento, su di una inconciliabilità che si osserva tra il contenuto della legge e il testo del primo comma dell'articolo 1.

Come i colleghi infatti ricorderanno, venerdì scorso il Governo accettò il testo della Commissione, salvo per il primo comma del primo articolo, per il quale propose, a guisa di emendamento, il ritorno alla proposta di legge originaria, non potendo accettare la decuplicazione del contributo dello Stato. Senonché, passando alla votazione di tale comma, forse per distrazione momentanea del rappresentante del Governo e certamente per distrazione mia (e ne chiedo venia ai colleghi), furono messe in votazione anche le ultime parole del comma stesso, portando la decorrenza di questo aumento del contributo dal 1950-51 anziché dal 1951-52 (esercizio finanziario), come la Commissione aveva proposto ad emendamento del testo dei proponenti, come il Governo aveva accettato e come la Commissione finanze e tesoro, soprattutto, in un certo senso aveva fatto obbligo alla Commissione istruzione di emendare, non essendovi, a dichiarazione della Commissione finanze e tesoro, copertura in bilancio perché la spesa potesse decorrere dal bilancio attuale: quella copertura richiesta dall'articolo 84 della Costituzione.

Sicché oggi ci troviamo in presenza di una legge che non porta la copertura della spesa, relativa all'aumento del contributo dello Stato a cinque volte anteguerra, per il corrente esercizio.

Vi è in questo, a mio avviso, una inconciliabilità fra le diverse norme della legge, per cui, se lasciassimo la legge così come è in questo momento, automaticamente questa legge non potrebbe entrare in applicazione e avere effetti pratici per il corrente esercizio.

Inoltre, se lasciassimo la legge in questi termini, mentre con certezza questa inconciliabilità sarebbe avvertita dal Senato, la legge stessa entrerebbe in vigore soltanto dal 1951-52, cioè dal momento in cui la copertura dovrebbe essere prevista nel bilancio che approveremo per l'esercizio finanziario prossimo.

È per questo, signor Presidente e onorevoli colleghi, che mi permetto, a norma dell'articolo 91 del regolamento, di pregare la

Presidenza e la Camera, a nome della maggioranza della Commissione, di esaminare l'opportunità di correggere la dizione « 1950-51 », di cui al primo comma dell'articolo 1, in « 1951-52 », così come la Commissione aveva proposto e il Governo accettato.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La questione tecnica di formazione legislativa è quella che è; e, a mio giudizio, essa è precisamente quale la ha esposta l'onorevole Ermini. V'è però, sotto, una questione di fondo, una questione sostanziale, una questione (me lo permettano gli onorevoli colleghi, perché nelle mie parole non vi è alcuna intenzione offensiva) di buona fede. Se fossimo stati in sede contrattuale, nella quale, per i contratti, vale la interpretazione di buona fede, se fossimo stati seduti ad un banchetto amichevole anziché intenti a una discussione che per necessità di cose ha assunto anche carattere politico, con i conseguenti contrasti e con la conseguente fatale impossibilità di trovarci d'accordo anche su cose sulle quali non dovrebbero sorgere dissensi, sembra a me che non sarebbe sorta, e non sorgerebbe menomamente, questione su questo punto.

È pacifico che, quando discutevamo dell'articolo 1, è sorta fra noi questione se il contributo statale dovesse essere aumentato di cinque o di dieci volte. È pacifico che fra noi non è sorta alcun'altra questione e, in modo particolare, che non ne è sorta alcuna relativa all'inizio del contributo, cioè se dovesse esso iniziare con l'esercizio finanziario 1950-51 oppure con quello 1951-52. La Commissione aveva proposto un contributo dieci volte superiore. Il Governo ha dichiarato: « non accetto dieci volte; come massimo accetto cinque volte, come è indicato nel primitivo testo. Chiedo pertanto che si voti sul primitivo testo ».

Era sottinteso — secondo una interpretazione (ripeto, senza verun tono offensivo) di buona fede — che la contestazione ed il dissenso erano limitati esclusivamente al « cinque o dieci volte », fermo restando l'esercizio finanziario 1951-52, del quale non si è parlato e sul quale non si è fra noi conteso.

Dichiaro, pertanto, anche per queste ragioni, di aderire alla richiesta della Commissione.

SILIPO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILIPO. Riconosco che si tratta di una questione più di forma che di sostanza, e non

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

nego all'onorevole sottosegretario la buona fede con la quale egli ha proceduto. Piuttosto tengo a dichiarare che qui non s'è trattato di una discussione politica; è stata, questa, più che altro una valutazione giuridica della questione. Su ciò intendo porre i puntini sulle « i ».

Capisco il suo imbarazzo, onorevole sottosegretario; capisco l'imbarazzo della Commissione; e mi rendo anche conto della necessità di venire ad una sanatoria. Ma in ogni caso non posso non deplorare la leggerezza con la quale la maggioranza procede nella discussione e nell'approvazione di disegni di legge. È una leggerezza veramente mortificante. (*Proteste al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Mi consenta di dirle che il suo giudizio è assolutamente inopportuno, e il suo apprezzamento del tutto ingiustificato.

SILIPO. Il mio apprezzamento sarà inopportuno, ma è stato dettato da un dato di fatto. Dopo questa mia dichiarazione io penso si debba giungere a una sanatoria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della Commissione, accettata dal Governo (e anche dall'opposizione, per bocca dell'onorevole Silipo), tendente a modificare al primo comma dell'articolo 1 la decorrenza del contributo statale, portandola all'esercizio finanziario 1951-52.

(È approvata).

Passiamo alla disposizione transitoria. Se ne dia lettura.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni di cui alla presente legge entreranno in vigore con l'anno accademico 1951-52, ad eccezione della tassa di laurea o di diploma, che sarà applicata nella nuova misura a decorrere dall'anno accademico 1950-51.

« Nelle Università e negli Istituti superiori, nei quali la misura complessiva delle tasse e dei contributi corrisposti nell'anno accademico 1949-50 era inferiore di almeno un terzo alla misura complessiva delle tasse e contributi stabiliti dalla presente legge, l'adeguamento sarà effettuato in due anni accademici consecutivi a partire dal 1951-52.

« Nell'esercizio finanziario 1950-51 lo Stato corrisponderà alle Università ed Istituti superiori di cui al primo comma dell'articolo 1 un contributo di lire 200.000.000. A tale onere si farà fronte con le maggiori entrate derivanti dall'aumento della tassa erariale di laurea o diploma di cui all'articolo 7.

« Vengono prorogate, per l'anno accademico 1950-51, le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 novembre 1949, n. 852 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lazzati, Jervolino Angelo Raffaele, Bettiol Giuseppe e Spoleti hanno proposto di aggiungere, dopo il terzo comma, il seguente:

« Alle Università libere lo Stato potrà corrispondere un contributo secondo il testo dell'articolo 1. Tale contributo sarà corrisposto a titolo di integrazione della parziale rivalutazione disposta dalla presente legge delle tasse universitarie rispetto al livello di anteguerra ».

A me sembra che l'avvenuta votazione dell'emendamento Tesauro-Paganelli all'articolo 8 possa costituire una preclusione sostanziale all'emendamento Lazzati alla disposizione transitoria. Infatti, con l'emendamento allo articolo 8 degli onorevoli Tesauro e Paganelli, approvato dalla Camera, al primo comma, alle parole: « sono devolute all'erario » sono state sostituite le altre: « sono devolute dalle università statali all'erario »; sono state cioè escluse le università libere dall'obbligo di corrispondere all'erario l'importo delle tasse del diploma di laurea (di lire 9 mila) per studenti di cui all'articolo 8, il quale importo deve rappresentare, secondo il concetto della proposta di legge, la fonte di entrata per il pagamento dei contributi di cui all'articolo 1.

L'onorevole Tesauro ha giustificato questo suo emendamento proprio col fatto che alle università libere non va il contributo da parte dello Stato di cui all'articolo 1. Egli ha infatti detto che l'emendamento era determinato dalla necessità di evitare che università libere non aventi alcun contributo da parte dello Stato siano tenute a rimborsare queste tasse.

Ora, se questo concetto è stato accolto, mi pare possa ravvisarsi una preclusione, certo non formale, ma in ogni caso sostanziale, alla votazione dell'emendamento Lazzati ed altri, per il quale alle università libere dovrebbe essere corrisposto un contributo secondo il testo dell'articolo 1.

ERMINI, *Relatore*, Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMINI, *Relatore*. Ho ascoltato con molta attenzione, com'è mio dovere, l'acuta messa a punto della questione che ella, signor Presidente, ha fatto.

Effettivamente, a primo avviso, vien fatto di pensare che lo Stato paghi il contributo alle università con il tributo erariale che ri-

scuote dagli studenti universitari. (Non esaminino la questione giuridica dal punto di vista formale). Però, se guardiamo alla realtà, ci accorgiamo come questo tributo erariale corrisponda a circa 180 milioni annui, mentre il contributo che lo Stato versa alle università è di un miliardo e 293 milioni all'anno. Pertanto lo Stato attinge certamente da altri cespiti, e cioè dalle comuni imposte pagate da tutti i cittadini, ciò che gli è necessario per far fronte alla maggior parte del contributo che corrisponde agli atenei.

È per questo che la Commissione ritiene, a maggioranza, che l'emendamento Lazzati possa trovare fondamento in due considerazioni. Trova fondamento nella considerazione che le università libere sono frequentate da alcuni cittadini italiani i cui padri corrispondono le imposte, dalle quali, se è giusto che lo Stato tragga i contributi che corrisponde alle altre università, altrettanto giusto è che tragga anche analoghi contributi da corrispondere pure alle università libere che alcuni di quei cittadini intendano frequentare; e ciò per quella libertà che è lasciata ai cittadini stessi di scegliere la scuola che ritengono di loro gradimento.

L'altra considerazione poi, nella quale l'emendamento è Lazzati trova, a mio avviso, fondamento è che questa legge ha imposto agli studenti una tassa notevolmente inferiore all'effettivo costo del servizio, tassa che ovviamente le università libere non possono superare senza correre il rischio di restare deserte. E pertanto, ove l'emendamento Lazzati non venisse accolto, avverrebbe che mentre lo Stato farebbe fronte alle ulteriori spese delle sue università attingendo alle imposte che i cittadini corrispondono, le università libere invece dovrebbero attingere alle sole tasse studentesche contenute nei limiti da noi fissati, senza in alcun modo ricevere aiuto nella maggiore spesa che le medesime dovrebbero affrontare per mantenersi in vita e per offrire un'istruzione superiore a quei cittadini che sono liberi di attingere la loro cultura dove meglio credono e che pur pagano le imposte.

Per queste considerazioni la Commissione è favorevole all'emendamento Lazzati.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Lazzati, ricordo che ho prospettato alla Camera una questione che non riguarda la sostanza dell'emendamento.

Se non fosse per l'emendamento Tesauro, che è stato approvato, evidentemente io non interverrei su codesta questione. Intervengo — senza esprimere alcun giudizio mio circa

la sostanza dell'emendamento Lazzati — in quanto mi sembra possa ravvisarsi una preclusione sostanziale nel fatto che l'emendamento Tesauro è stato approvato dalla Camera proprio per questa giustificazione: perché lo Stato non versa alle università libere alcun contributo fra quelli previsti dall'articolo 1. L'ha detto esplicitamente l'onorevole Tesauro: «L'emendamento è determinato dalla necessità di evitare che le università libere, non aventi alcun contributo da parte dello Stato, ecc.».

Ora, se pochi minuti fa queste università sono state esentate dalla Camera dal versare allo Stato l'importo della tassa di diploma di laurea (che le altre università devono invece versare proprio per questo) perché non ricevono alcun contributo, è possibile ora votare una norma per cui il contributo invece si assegna a quelle università? Questa è la questione che prospetto alla Camera e sulla quale vorrei che la Camera si pronunciasse.

Prego l'onorevole Lazzati di esprimere il suo avviso su questo punto, lasciando per ora da parte la questione di merito del suo emendamento.

LAZZATI. A mio parere la questione di preclusione non esiste, per il fatto che il contributo di cui ha parlato l'onorevole Tesauro, e di cui verrebbero a beneficiare le università libere non versando la tassa erariale, è assolutamente diverso dal contributo di cui si parla all'articolo 1 di questa legge, il contributo che lo Stato dà alle università e non riceve da esse, e di cui in questa legge si aumenta la misura al quintuplo: sono due cose assolutamente diverse e che non possono essere confuse. Il mio emendamento si riferisce, com'è chiaramente detto, al contributo dello Stato di cui all'articolo 1, e perciò, trattandosi di materia diversa da quella contenuta nell'emendamento Tesauro, mi pare che non ci sia questione di preclusione per il mio emendamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, ho seguito con molta attenzione il suo ragionamento, che è molto sottile, e lo condivido; però non condivido la conclusione a cui ella vorrebbe arrivare, non solo nei confronti dell'onorevole Tesauro, ma anche nei confronti di tutta la Camera.

In sostanza, se così stanno le cose, la motivazione data dall'onorevole Tesauro nella proposizione del suo emendamento, rende, se mai, preclusivo il nuovo articolo per

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

l'onorevole Tesauro; non è detto però che i colleghi i quali hanno votato l'emendamento Tesauro lo abbiano votato esclusivamente ed essenzialmente per la motivazione ad esso data dallo stesso onorevole Tesauro; e quindi non è, mi pare, decisivo e concludente, per gli altri colleghi, che la motivazione data dall'onorevole Tesauro sia preclusiva. Pertanto penso che non vi sia preclusione.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Lazzati ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

LAZZATI. Noi ci stiamo preoccupando, attraverso la legge che abbiamo all'esame, di permettere alle nostre università di svolgere la loro vita nelle condizioni migliori, o, almeno, nelle condizioni, per essere più esatto, meno sfavorevoli. Ora, non possiamo nasconderci un fatto, e cioè che mentre alle università in genere si danno possibilità di sviluppo, o almeno di mantenimento del grado della loro vita, attraverso due fonti — quella della rivalutazione delle tasse degli studenti e quella dell'aumento del contributo di Stato — c'è un gruppo esiguo di università (esiguo per numero ma non per l'apporto che esse danno alla vita scientifica del nostro paese e alla preparazione professionale degli studenti) le quali non beneficiano di una di queste due fonti, e cioè del contributo di Stato. Mi permetto di ricordare qui che, di queste due fonti, quella che è maggiormente rivalutata è precisamente il contributo dello Stato, perché, se oggi noi abbiamo quintuplicato il contributo dello Stato attraverso questa legge, peraltro quel contributo era già stato rivalutato di circa cinquanta volte attraverso gli oneri che una volta pesavano sulle amministrazioni delle singole università, e che lo Stato via via, con successivi provvedimenti, ha assunto in proprio. Di tutta questa parte le università libere non hanno potuto beneficiare e non beneficiano fino ad ora; ed oggi, attraverso questa proposta di legge che rivaluta le tasse degli studenti solo di 25-30 volte rispetto a quelle del 1938, esse si vengono a trovare in una condizione di inferiorità tale per cui difficilmente potrebbero sopravvivere. Non possiamo tacere che ciò sarebbe certamente un danno sia per la vita scientifica del nostro paese, che, come ho già detto, trae notevole apporto dalle ricerche scientifiche di queste università, sia per la preparazione professionale, la quale pure ha da queste università un apporto assai notevole, perché non può sfuggire a nessuno che tra i meriti di questi istituti vi è anche quello, precisamente, di aver preparato e di prepa-

rare uomini i quali hanno conseguito magnifiche affermazioni nella vita pubblica del nostro paese.

Vi è poi un'altra considerazione da fare: il venir meno di queste università vorrebbe dire, certamente, il venir meno di un servizio reso da esse allo Stato, il quale non potrà privarsene senza un aggravio notevole per la vita delle altre università, aggravio che probabilmente sarebbe insopportabile per le università stesse, che lamentano il peso eccessivo della popolazione studentesca, che sarebbe aggravato se il numero delle università fosse diminuito.

Ecco perché ho creduto di presentare questo emendamento; e soggiungo subito che ne vorrei correggere, in parte, la formula, sostituendo alle parole « tale contributo... » fino alla fine, le altre: « a parziale compenso della mancata rivalutazione delle tasse universitarie in misura pari al livello del 1938 ».

Ciò è a dire: se noi ci mantenessimo al livello del 1938, certamente le università libere, oggi come allora, non chiederebbero allo Stato alcun aiuto in questo senso. Mi permetto di richiamare l'attenzione sulla formula: « lo Stato potrà concedere un contributo », cioè a dire, evidentemente, che questo non è un obbligo, ma è una facoltà data allo Stato, che fin qui esso non aveva, perché le leggi fino ad ora non gli riconoscevano questo potere. E a chi dicesse che questa facoltà data allo Stato è contraria a quella norma della Costituzione secondo la quale scuole libere possono essere istituite senza oneri per lo Stato, vorrei ricordare che proprio nel corso di quella discussione, da ogni parte della Camera, dall'onorevole Corbino fino all'onorevole Godignola, e proprio — lo ricordo bene, e risulta dagli atti — su richiesta dell'onorevole Gronchi, si affermò che il significato da dare a quella formula era che le scuole vengono istituite senza onere per lo Stato, ma che con ciò non si voleva precludere la possibilità per lo Stato, di intervenire, in determinate circostanze, a dare qualche aiuto a scuole libere (e tali sono appunto le università di cui mi sto occupando), quando la loro richiesta si rivelasse utile o addirittura necessaria per lo sviluppo della cultura, della vita scientifica.

Per queste ragioni raccomando alla Camera l'accoglimento del mio emendamento.

CESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CESSI. Sono contrario all'emendamento Lazzati.

Il contributo che lo Stato dà alle università è stato già ridotto dalla decuplicazione

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

alla quintuplicazione. Quindi, si ha una limitazione di disponibilità di fondi. Noi dovremo ancora polverizzare questa disponibilità su un maggior numero di università e di istituti, che s'affretteranno ad attingere a somme così misere destinate a tramutarsi nel ridicolo, se si consentisse tanta polverizzazione, senza arrecare beneficio né alle grandi né alle piccole università.

A questa polverizzazione m'oppongo, perché se mai la nostra politica dovrebbe essere ispirata a concentrare gli sforzi per aiutare i centri di maggior rendimento, in quanto i piccoli istituti con modeste disponibilità in nessun modo potranno corrispondere alle esigenze di un'alta funzione. Chiedere questa dispersione, quando non si riesce a finanziare un istituto atomico, che non ha neppure una sede e non dispone nemmeno di un decilitro (dico un decilitro) di acqua pesante (e l'onorevole Martino lo sa, come lo sanno il Presidente del Consiglio e l'onorevole Pella), è estremamente umiliante.

La riduzione delle disponibilità in termini più esigui, non consentirà alle università beneficiarie lo sviluppo dell'attività che è nei loro compiti fondamentali, e la funzione scientifica, che io rivendico principalmente alle università, sarà sacrificata.

Inoltre, in questo emendamento io ravviso un grave pericolo. Noi abbiamo assistito ed assistiamo quotidianamente al fiorire di nuove facoltà cosiddette libere. Sono tanto numerose ormai le facoltà universitarie in Italia, che sarebbe il caso di ridurle. Quest'anno ne sono sorte già tre. Esse mettono il Governo dinanzi al fatto compiuto; dopo due o tre anni di vita domandano il riconoscimento e, poiché non hanno mezzi per vivere, chiedono anche il contributo dello Stato.

In sostanza, l'articolo aggiuntivo proposto dà al Governo la facoltà di concedere un contributo, con giudizio indiscriminato. Esistono, è vero, vecchie, gloriose università, che hanno una tradizione rispettabilissima e che oggi si trovano in una condizione finanziaria così penosa da non poter, con le risorse attuali, fronteggiare gli oneri richiesti dai loro compiti ed assolvere la loro missione.

Ma allora perché non si segue la via normale che è quella della concessione per legge di adeguati contributi con esame caso per caso? Dove si presenti la necessità, dove sia pienamente giustificata la concessione di un contributo, lo si eroghi ma con disposizione specifica. Perché non si segue questa via, che del resto è stata adottata anche recentemente dal Governo, proponendo un contributo per

l'università di Camerino? E da noi tale provvedimento fu approvato, riconoscendo fondati i motivi di questa assegnazione. Perché in simili casi non ricorrere ad una legge, la quale offra garanzia sulla legittimità del conferimento in armonia alle vere e fondate esigenze dell'istituto beneficiario? Questa è la via da seguire, onorevoli colleghi! Non possiamo inserire una norma tanto grave di conseguenze e impegnativa in un provvedimento, che, anche per confessione dell'onorevole Ermini, è stato definito legge provvisoria.

ERMINI, *Relatore*. Tutte le leggi sono provvisorie, onorevole Cessi!

CESSI. La verità è che non vi è niente di più stabile di ciò che è provvisorio. Perché, onorevoli colleghi, attraverso questa proposta di legge volete introdurre una norma di carattere generale che compromette radicalmente lo spirito della legge stessa? Non mi resta che concludere che la lunga fatica da tutti sostenuta non ha avuto il risultato che io auspicavo. Infatti, io avevo apprezzato le buone intenzioni, che avevano ispirato la preparazione di questa legge, ma purtroppo, lungo la via, ho dovuto convincermi che le buone intenzioni sono completamente fallite: questa legge non si risolverà altro che in un aggravio per gli studenti, e non opererà alcun risanamento della situazione delle università. (*Interruzione del relatore Ermini*). Per queste ragioni, a nome del gruppo al quale appartengo, dichiaro che voteremo contro la proposta di legge. (*Applausi all'estrema sinistra*).

SILIPO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILIPO. Signor Presidente, il dubbio da lei espresso sulla opportunità di passare alla discussione dell'emendamento proposto dall'onorevole Lazzati mi rendeva perplesso, in quanto, dopo l'approvazione dell'emendamento Tesaurò, non riuscivo a spiegarmi come le università libere debbano da una parte essere esentate dal versare allo Stato i contributi prescritti, dall'altra, qualora abbiano bisogno di aiuto, possano attingere a questo miliardo, che, secondo il collega Ermini, dovrebbe rappresentare la panacea del bilancio delle università italiane.

Dopo le parole dell'onorevole Lazzati, il mio dubbio si è ancor più rafforzato. L'onorevole Lazzati nel suo intervento ha usato argomenti che riguardano materia prettamente costituzionale. Precisamente quando si è riferito all'Assemblea Costituente, che approvò la norma con la quale si dà facoltà a tutti i cittadini di aprire scuole « senza onere

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

finanziario per lo Stato ». Proprio su questo richiamo la mia perplessità è fondata, perché se noi approvassimo questo emendamento, verremmo implicitamente a riconoscere che lo Stato, anche per quanto riguarda gli istituti privati, può gravarsi di oneri finanziari.

Onorevoli colleghi, questa è materia sulla quale ancora non è stata detta l'ultima parola, né la legislazione italiana ha dato una interpretazione chiara della norma costituzionale a cui si è fatto cenno, ed è appunto per questo, per impedire che si complichino, nel futuro, l'interpretazione di una norma costituzionale prima che vi sia una legge che la definisca e la determini, che noi voteremo contro l'emendamento Lazzati.

PRESIDENTE. La Commissione ha già dichiarato di accettare l'emendamento Lazzati. Il Governo ?

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche se nessuno lo ha detto in modo esplicito, è evidente che l'emendamento Lazzati ha una grande importanza e un grande significato politico, derivanti dal fatto — puramente occasionale — che in Italia, in questo momento, le università libere esistenti hanno tutte una determinata impostazione ideologica e filosofica, e un conseguente indirizzo: l'una e l'altro non condivisi ed approvati da certi settori dell'opinione pubblica.

Ora, non vi è dubbio che lo Stato e il Governo abbiano il dovere di aiutare e sostenere tutte le istituzioni scolastiche, comunque ispirate e indirizzate, che aiutino a diffondere e a potenziare la cultura e la preparazione accademica italiana. Non vi è dubbio che una simile opera di potenziamento sia stata fatta anche dalle università libere, fra le quali ve ne è una che è particolarmente illustre, e cioè l'università cattolica del Sacro Cuore di Milano, alla quale noi dobbiamo guardare con una particolare considerazione, non fosse altro per il motivo che essa ha laureato molti di noi, di diversi settori di questa Camera non esclusi quelli dell'estrema sinistra.

Orbene, l'aiuto dello Stato deve o non deve arrivare a questi collaboratori dell'opera del Governo e dell'opera dello Stato quando per avventura questi collaboratori abbiano tutti una determinata impostazione, una determinata direttiva e un determinato indirizzo ? Io penso che, al di sopra dei dissensi politici, al di sopra dei dissensi filosofici, l'aiuto possa e debba essere dato.

Ad ogni buon conto, e appunto per lo specifico significato politico che l'emendamento

Lazzati viene ad assumere, il Governo si rimette alla Camera.

BETTIOL GIUSEPPE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. Il nostro gruppo voterà l'emendamento Lazzati, e lo voterà senza dar fiato alle trombe e senza scomodare i sacri testi costituzionali, o le leggi con la « elle » maiuscola o con la « elle » minuscola. Si tratta di una disposizione di carattere puramente transitorio diretta ad aiutare le università libere, che esplicano oggi in Italia una grande funzione scientifica, culturale e sociale, a fronteggiare e superare questo periodo di emergenza determinato dal fatto che vi è ancora un prezzo politico per quanto concerne il pagamento del servizio che l'università rende allo studente. Perché se veramente le tasse scolastiche fossero oggi adeguate a quella che è, in termini economici, la situazione di mercato, è chiaro che noi non saremmo chiamati qui a votare un provvedimento di questo genere.

Comunque, noi siamo lieti di dare il nostro voto e il nostro appoggio a questo articolo aggiuntivo dell'onorevole Lazzati perché abbiamo la coscienza di rendere un omaggio alla giustizia; infatti, se le università libere esistono, operano ed esplicano una influenza decisiva sulla vita culturale e sociale del nostro paese, è giusto che siano poste anche in grado di funzionare, altrimenti la libertà che la Costituzione riconosce alle scuole libere sarebbe una parola priva di significato. Noi rendiamo omaggio alla funzione culturale e scientifica di queste università libere, le quali hanno preparato migliaia e migliaia di studenti e hanno preparato altresì decine e decine di professori che oggi insegnano ufficialmente dalle cattedre universitarie italiane. Noi rendiamo omaggio alla libertà della cultura, alla libertà dell'insegnamento, alla libertà della scuola. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione i primi due commi della disposizione transitoria, nel testo della Commissione.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo Lazzati, nella sua nuova formulazione:

« Alle Università libere lo Stato potrà corrispondere un contributo, secondo il testo dell'articolo 1, a parziale compenso della mancata rivalutazione delle tasse universitarie in misura pari al livello del 1938 ».

(*È approvato*).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

Pongo in votazione la restante parte della disposizione transitoria, nel testo della Commissione.

(È approvata).

L'onorevole Ermini ha proposto di aggiungere alla disposizione transitoria il seguente comma:

« Per l'attuazione della presente legge il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

LOZZA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOZZA. Prenderò occasione da questa dichiarazione di voto per dire molto brevemente il mio pensiero su tutta la legge. Noi durante la discussione generale ci siamo manifestati contrari alla proposta Ermini; contrari specialmente siamo da quando l'onorevole Marchesi ha deciso, con ragioni motivate, di votare contro la proposta quale è risultata dalla elaborazione in aula. Non ripeto i motivi della nostra avversione. Rilevo che nel corso della discussione le nostre perplessità sono aumentate e con esse i motivi di dissenso dalla maggioranza, e quindi la nostra opposizione si è fatta più netta. Intanto notiamo che il Governo non ha concesso la decuplicazione dei contributi attuali alle università chiesta dalla maggioranza della Commissione. Noi avremmo voluto che il contributo concesso attualmente dallo Stato fosse andato almeno per metà alle opere universitarie, ma la maggioranza non ha accettato questa posizione. Noi abbiamo discusso attentamente la proposta di legge ed abbiamo portato avanti i nostri emendamenti, tesi a sollevare le famiglie e gli studenti dal gravame che la maggioranza voleva imporre. Nessuno dei nostri emendamenti è stato accettato.

È invece stato accettato l'emendamento Moro Aldo all'ultimo comma dell'articolo 7 che libera le famiglie più ricche da un contributo giustissimo, contributo che la maggioranza della Commissione aveva proposto e che l'onorevole Ermini aveva sostenuto.

Ma che cosa si è venuti per ultimo a concedere? Che le università libere vengano a dividere il contributo concesso dallo Stato a parità delle università statali. Questo è l'ultimo motivo della nostra decisa avversione. Ma mi permetta, signor Presidente, di fare una brevissima aggiunta. Si è detto da parte della maggioranza: l'istruzione superiore è un servizio. Aumentando le tasse univer-

sitarie, il servizio verrà migliorato. Ebbene, parliamo brevemente di un contributo d'ordine morale che deve essere dato alle università e dagli insegnanti universitari perché le università stesse possano migliorare. Non si pensi che io faccia opera di ritorsione. Si parla degli studenti; si è detto da parte della maggioranza che sono questo e quest'altro; i fuori corso sono tutti degli svogliati o sono in gran parte degli svogliati. Si è fatta cioè cadere sempre sugli studenti la responsabilità o parte della responsabilità della situazione universitaria. Voi avete dato modo — dite voi — di migliorare il servizio, di muovere meglio l'autobus; ebbene — diciamo noi — colui che guida, o coloro che guidano l'autobus facciano meglio il loro dovere. Parliamo dei professori!

Io non vorrei qui dire parole gravi, particolarmente verso i docenti che non le meritano, ma troppe volte uno studente parte dalla campagna, da casa, fa un lungo viaggio, e va in città, all'università, per ascoltare una lezione e non la trova, perché il professore è assente essendo impegnato altrove. Io voglio parlare a professori di università e a deputati e a senatori, professori anche di università, che sanno quanto sia difficile tenere nella vita molti incarichi contemporaneamente e mantenerli con la stessa efficienza. Ora, facciamo in modo che le lezioni siano sempre regolari nelle università, facciamo in modo che i piani di studio siano controllati e che, una volta stabiliti i piani didattici, siano poi mantenuti per tutto l'anno scolastico; facciamo in modo che quando vogliamo che lo studente sia disciplinato, lo sia particolarmente il maestro. Facciamo in modo che i professori rispettino allo scrupolo gli impegni assunti di fronte agli studenti!

E dico questo non, ripeto, per ritorsione, ma perché mi pare che almeno una parola su questo tema, sia anche in fretta, pure dovesse esser detta in quest'aula.

PRESIDENTE. Prima di porre in votazione questo emendamento aggiuntivo Ermini, vorrei permettermi di fare osservare ai colleghi che forse più che una disposizione transitoria mi sembra dovrebbe considerarsi una disposizione finale.

In tal senso ritengo che debba essere posto in votazione, e conseguentemente dovrà essere modificato in sede di coordinamento il titolo della disposizione transitoria in quello di « Disposizioni transitorie e finali ».

ERMINI, *Relatore*. D'accordo.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

SILIPO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILIPO. Signor Presidente, il collega Lozza ha già detto le ragioni per cui noi siamo contrari a questo articolo. A prescindere dal fatto che in queste disposizioni transitorie si è aggiunto qualche cosa che aggrava il contenuto delle disposizioni stesse, io non posso esimersi dal porre in rilievo le ragioni per cui noi siamo contrari a tutta la proposta di legge con le modifiche in peggio apportate dalla maggioranza.

Per quanto riguarda la legge nel suo complesso, ecco quanto sento il dovere di dire. Ho seguito con grande attenzione tutti gli interventi che si sono avuti. Alcuni sono stati di una genericità tale da potersi ritenere banali ed hanno dimostrato una sola cosa: l'incompetenza o la superficialità di chi li ha fatti; altri, invece, hanno cercato di demolire, distruggere le osservazioni da noi fatte, ma, in fondo in fondo, le loro dichiarazioni si sono risolte in una conferma della veridicità di tutto ciò che noi abbiamo detto.

Per esempio, quando il sottosegretario per la pubblica istruzione, per giustificare il Governo di non aver presentato un proprio disegno di legge in materia, dice che non l'ha presentato in quanto è in cantiere la riforma della scuola e non è, quindi, opportuno stralciare da questa la parte riguardante le tasse universitarie, l'onorevole sottosegretario ha portato il suo contributo alla nostra tesi, con la quale sostenevamo e sosteniamo che la materia della tassazione universitaria, così delicata e così complessa, trovava e trova la sua sede legittima e naturale proprio in seno alla riforma della scuola.

Nei riguardi dell'onorevole Ermini, poi, mi permetto di fargli osservare che egli è un valoroso demolitore delle proprie teorie e idee. Egli ha ripetutamente sostenuto e ribadito che l'aumento delle tasse universitarie era necessario per portare un po' di ossigeno alle università boccheggianti; che non era possibile rinviare nemmeno di un giorno la discussione e l'approvazione della proposta di legge, perché, altrimenti, sarebbero morte! Però, poi, che cosa ci viene a dire? Che, in fondo in fondo, in molte università la tassazione attuale è tale che è quasi superiore o anche superiore a quella che sarà dopo l'approvazione di questa proposta di legge. Il che, praticamente, viene a confermare quello che io dicevo; e cioè che la presente proposta di legge, dal punto di vista finanziario, non apporta alcun contributo concreto al risa-

namiento dei bilanci universitari: non alle università del nord, per le quali la tassazione è elevata tanto da rasentare o superare quella che sarebbe con l'approvazione della proposta; non alle università del sud, per le quali l'accentuarsi della riduzione della popolazione scolastica, in seguito all'aumento, renderebbe nullo il vantaggio del medesimo. (Su quest'ultima osservazione l'onorevole Ermini non si è pronunziato).

E a proposito dell'onorevole Ermini non posso passare sotto silenzio che è stato l'unico che, in sede di discussione di questa proposta, ha adoperato una parola che non avrebbe dovuto adoperare, dato che ci conosciamo tutti. Egli ha adoperato la parola « demagogia ». Qui, onorevole collega, nessuno ha fatto della demagogia; ma se della demagogia è stata fatta, è stata fatta da parte di chi, sotto l'apparenza di offrire mirabolanti soluzioni a problemi angosciosi, sotto l'apparenza di aver trovato il toccasana per una materia così delicata, nella sostanza non ha raggiunto che lo scopo che si diceva di non voler raggiungere, e, cioè, soltanto un aumento delle tasse e delle sopratasse universitarie, aumento che non è affatto idoneo al risanamento finanziario delle università stesse!

L'onorevole Ermini, che è stato molto rigido nel respingere qualsiasi nostra collaborazione fattiva in questa sede, dovrebbe riconoscere almeno che i nostri interventi miravano ad apportare un contributo sostanziale al fine di rendere meno difettoso il progetto stesso. Invece, no! L'onorevole Ermini è stato rigido custode, è stato la vestale della proposta di legge; e se ha aperto i veli, l'ha fatto soltanto quando si è trattato di ascoltare la voce del Governo, che negava il famoso decuplo. Ella, onorevole Ermini, ha ascoltato la voce del cuore sincronizzata con quella del Governo.

ERMINI, *Relatore*. Io ho votato per il decuplo.

SILIPO. Però ha accettato il quintuplo! E d'altra parte che cosa si farà con questo miliardo? Esso dovrebbe essere, secondo la proposta, distribuito tra 23 università italiane. Si aggiungano a queste gli istituti superiori e le università libere che, se non pagano le tasse erariali allo Stato, però hanno diritto al contributo.

Una voce al centro. Diritto, no!

SILIPO. Possono chiederlo (e questo contributo sarà dato — sono sicuro — in maniera maggiore ad alcune università libere che non a quelle statali!). Se ella ora divide il miliardo per il complesso delle università, arriverà alla

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

constatazione che il contributo è estremamente esiguo. Trenta milioni — si e no — avrà ciascuna università da dividere fra tutte le varie facoltà che, evidentemente, non potranno comprare nemmeno un binocolo o un bisturi con aiuti così insufficienti.

Che dire poi dell'assistenza? Onorevole Ermini, dove è andato a finire il suo « ampliamento » del programma di assistenza con la scomparsa di quel miliardo che, se il contributo dello Stato fosse stato decuplicato, avrebbe dovuto essere devoluto per questo scopo?

ERMINI, *Relatore*. Il 15 per cento sulle tasse e sopratasse...

SILIPO, Vorrei domandare, a questo punto, all'onorevole Codacci-Pisanelli, che è stato un valoroso assertore della necessità di potenziare l'assistenza, che cosa ne pensi di una proposta di legge, nella quale, se sacrifici sono richiesti, lo sono proprio alla assistenza! E che cosa dire all'onorevole Scaglia, il quale ha detto che con questa legge saranno istituite mille borse di studio, dieci borse cioè per ogni provincia? Il calcolo non si fa così, onorevole collega; il calcolo si fa in base alla popolazione universitaria, che è composta di 160 mila unità, oggi. Quindi nemmeno l'uno per cento di questi studenti verrà a beneficiare delle borse di studio, come ho asserito in sede di discussione generale. Coloro che ne beneficeranno, poi, non dovranno essere grati di nulla al Governo, perché il Governo non dà loro nulla! Queste mille borse di studio, infatti, saranno date coi contributi degli studenti stessi: è l'aiuto che il fratello dà al fratello.

Capisco benissimo che queste considerazioni non toccheranno coloro che desiderano non disturbare « i sacri testi » e « le leggi con la elle maiuscola »: So perfettamente che la Costituzione per l'onorevole Bettiol non è un « sacro testo »: ben altri sono i testi, ai quali egli ispira la sua azione! Ad ogni modo, non sarà male rilevare che ogni elemento positivo, che poteva essere offerto da questa legge, è scomparso: è scomparso il miliardo per l'assistenza, è scomparso il maggior contributo dello Stato per il 1950-51, è scomparsa la possibilità di far gravare la mano sui più abbienti per ottenere maggiori contributi a favore delle università, sono stati aggiunti, viceversa, nuovi aspiranti — le università libere — al sussidio da parte dello Stato! Che cosa dunque rimane, onorevole Ermini, di questa proposta di legge, nella quale il suo nome resta solo, avendo l'onorevole Marchesi, nella sua onestà e dirittura, ritirato il suo? Rimane

soltanto un inasprimento delle tasse, che non giova alle università e danneggia gli studenti, che avrà come conseguenza lo spopolamento delle università italiane e soprattutto di quelle del meridione. (Io vorrei domandare ai colleghi democristiani, che rappresentano in questa Camera le regioni del sud, se si sentono di votare una legge che condannerà le nostre università all'immiserimento!). Con questa legge, insomma, onorevoli colleghi, voi non farete altro che accentuare il carattere classista delle università italiane; con questa legge non farete altro che accentuare il carattere antipopolare dell'università italiana! Nel dire queste parole, l'animo mio è pervaso da un senso di profondo accoramento. Io avrei voluto pronunciare ben altre parole, ma in un simile ambiente, dove si vota non saprei dire come, secondo l'ordine del corifeo, senza pensare a quel che si vota, la sfiducia e lo sconforto potrebbero invadere l'animo! (*Commenti al centro e a destra*). Tacete: ho pietà di voi! (*Proteste al centro e a destra*).

Ma questa sfiducia e questo sconforto sono temperati da una speranza e da una certezza: la certezza che l'Italia qui non è da voi rappresentata, che non sarà certo il vostro voto ad arrestare il suo cammino... e in quanto a voi, essa vi ha già giudicato! (*Applausi alla estrema sinistra — Commenti al centro e a destra*).

BELLONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLONI. Devo richiamarmi in questa sede, in cui ognuno deve assumere precise responsabilità, all'ordine del giorno che a nome del gruppo repubblicano ebbi a presentare in sede di discussione del bilancio della pubblica istruzione; ordine del giorno che fu accettato dal Governo come raccomandazione, ma le cui direttive non sembrano essere state seguite nella formazione di questa legge quale risulta dalle precedenti votazioni.

Era preoccupazione nostra che l'articolo 34 della Costituzione, che voleva mettere i servizi della pubblica istruzione, anche nei gradi più elevati, alla portata di tutti i cittadini, rompesse lo stato di fatto di un monopolio di classe, di un monopolio economico. Viceversa, soprattutto dopo l'approvazione dell'emendamento Moro all'articolo 7 di questo testo, la legge ha assunto più che mai un aspetto di complesso normativo che è lungi dall'eliminare il monopolio di classe, anzi lo costituisce. E, tanto essa è valida a costituire questo monopolio della ricchezza negli studi, e ad eliminare dagli studi una quantità

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

di cittadini che sono estranei alle possibilità della ricchezza, quanto è invalida a risolvere il problema universitario.

Per queste ragioni, col gruppo che rappresento, voterò contro la proposta di legge. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la disposizione finale Ermini, di cui ho già dato lettura.

(*È approvata*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Annuncio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge di iniziativa dei deputati Viviani Luciana e Coppa:

« Sospensione degli sfratti per le case di abitazione nel comune di Napoli per la durata di un anno per i disoccupati, pensionati e iscritti agli elenchi dei poveri dell'E.C.A. e del comune ». (1774).

Avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

Discussione del disegno di legge: Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione. (217-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione.

Questo disegno di legge, già approvato dalla Camera, ci ritorna modificato dal Senato. Dobbiamo pertanto riprendere in esame gli articoli modificati. Le Commissioni riunite della Camera III (giustizia) e IX (lavoro) hanno a loro volta modificato il testo del Senato.

Chiedo al Governo se accetta il testo delle Commissioni riunite.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1 nel testo delle Commissioni riunite, che modifica solo nella forma quello del Senato.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« I canoni in danaro di enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 sono aumentati a sedici volte l'ammontare dovuto a quella data, a decorrere dalla prima scadenza posteriore alle entrate in vigore della presente legge.

La misura dell'aumento è ad otto volte per i canoni enfiteutici stabiliti nei provvedimenti di ripartizione fra i cittadini utenti di uso civico ».

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto ha proposto di sostituire questo articolo col seguente:

« I canoni in denaro dovuti per enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 sono aumentati. A decorrere dalla prima scadenza successiva alla entrata in vigore della presente legge l'enfiteuta ha l'obbligo di pagare al concedente un canone pari a sedici volte quello dovuto alla data predetta.

Sono aumentati otto volte i canoni stabiliti nei provvedimenti di affrancazione di usi civici ed in quelli di destinazione delle terre provenienti dalla affrancazione ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COLITTO. Onorevoli colleghi, il disegno di legge, che ritorna dopo circa due anni all'esame di questa Camera, non può non essere di nuovo dalla Camera approvato, trattandosi di un disegno di legge che non può non ritenersi politicamente e socialmente opportuno. Si elevano equamente i canoni enfiteutici e di tale aumento si tiene conto in caso di affrancazione del fondo, per determinare il capitale che l'enfiteuta deve o versare o depositare.

Si applica così, nell'un caso e nell'altro, quella teorica della presupposizione, che trova in molte norme del nostro codice esplicito riconoscimento e che risponde senza dubbio ad una esigenza di equità e di giustizia, e si dà anche nuovo vigore a questo istituto della enfiteusi che, come le vetuste piante, esposto a tutte le bufere, ha sopravvissuto e forse vivrà sempre.

Qualche rilievo però può farsi, più di forma che di sostanza, perché della sostanza si sono egregiamente occupate le Commissioni riunite, come si rileva dalla lucida relazione dell'onorevole Rocchetti, per il cui valore non

v'è parola che possa esaltarne degnamente il merito.

1. — La legge riguarda soltanto i canoni enfiteutici in denaro. Di essi si stabilisce che debba aver luogo un aumento automatico. L'enfiteuta deve pagare al concedente, a partire dalla prima scadenza successiva all'entrata in vigore della legge, un canone pari a sedici volte quello dovuto al 28 ottobre 1941, data di entrata in vigore del libro della proprietà dell'attuale codice civile. Taluni canoni, però, sono elevati in misura ridotta e cioè di sole otto volte. Quali? Sono indicati nel secondo comma dell'articolo 1 con queste parole: « I canoni enfiteutici stabiliti nei provvedimenti di ripartizione fra i cittadini utenti di uso civico ».

Orbene, tale dizione, a mio avviso, non può non essere modificata. Basta, per convincersene, tener presente la legge sugli usi civici 16 giugno 1927, n. 1766, che converte in legge, con modifiche, il regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, il regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484 e il regio decreto 16 maggio 1926, n. 895. Con questa legge si provvede all'accertamento, alla valutazione ed alla affrancazione degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione di comune, ed altresì alla sistemazione delle terre provenienti da tale liquidazione e delle altre possedute da comuni, università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio di usi civici.

Si stabilì all'uopo (articolo 5) che per la liquidazione dei diritti suddetti sarebbe stata assegnata al comune, nel cui territorio il fondo gravato si trovava, una parte di esso nella misura prevista dalla legge.

Con l'articolo 11, poi, si stabilì che i terreni assegnati ai comuni o alle frazioni, in esecuzione di leggi precedenti relative alla liquidazione dei diritti di cui all'articolo 1^o, e quelli che perverranno ad essi in applicazione di questa legge, nonché gli altri posseduti da comuni o frazioni di comuni, università ed altre associazioni agrarie comunque determinate, ove convenientemente utilizzabili per la coltura agraria, sarebbero stati ripartiti, secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria e di avviamento culturale, fra le famiglie dei coltivatori diretti del comune o della frazione. L'assegnazione delle unità fondiarie risultante dalla ripartizione sarebbe stata fatta a titolo di enfiteusi. Il canone sarebbe stato determinato in un modo particolare.

A questi canoni evidentemente si riferisce il secondo comma dell'articolo 1 del disegno di

legge, in cui si parla appunto di provvedimenti di ripartizione.

Ma la legge più sopra citata prevede altri due tipi di canoni. Nell'articolo 7 si stabilisce: « Saranno esenti dalla divisione e gravati di un annuo canone di natura enfiteutica a favore del comune, in misura corrispondente al valore dei diritti, da stabilirsi con perizia, i terreni che abbiano ricevuto dal proprietario sostanziali e permanenti migliorie, e i piccoli appezzamenti non aggruppabili in unità agrarie ». Ecco un canone, che si dice di natura enfiteutica, che è fissato con un provvedimento che non è di ripartizione di terre, ma di liquidazione di usi civici.

Dispone, inoltre, l'articolo 9 che, qualora nelle terre di uso civico appartenenti ai comuni, alle frazioni ed alle associazioni, o ad esse pervenute per effetto della liquidazione dei diritti, di cui all'articolo 1, siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, potranno, ove concorrano determinate condizioni, essere legittimate.

E l'articolo 10 soggiunge che, nel concedere la legittimazione, il commissario imporrà sul fondo occupato ed a favore del comune o della associazione un canone, di natura enfiteutica, nella misura precisata dalla legge.

Ecco un altro canone, che deriva da un provvedimento, che non è di ripartizione di terre, ma di liquidazione di usi civici.

Ecco perché io penso che la dizione del secondo comma dell'articolo 1 della legge debba essere modificata. E propongo che la nuova formula sia la seguente: « Sono aumentati otto volte i canoni stabiliti nei provvedimenti di affrancazione di usi civici ed in quelli di destinazione delle terre provenienti dall'affrancazione ».

Ho eliminato anche l'aggettivo « enfiteutici », perché, per i casi di cui agli articoli 7 e 10 (terreni migliorati da legittimare dall'occupante), nonostante che si parli nella legge di canone di natura enfiteutica, è incerta la natura del rapporto, perché non è sicuro se il concessionario ha l'obbligo del miglioramento, e noi sappiamo che senza di questo non può, secondo il codice civile vecchio e nuovo, concepirsi vera enfiteusi. Contro la natura enfiteutica si sono pronunziati il tribunale di Viterbo con sentenza del 30 marzo 1943 (in *Foro italiano*, 1943, I, 546) e la corte di appello di Roma (sezione I, 16 novembre-17 dicembre 1946).

Ciò premesso, l'articolo 1, modificato, quanto alla forma, anche nel primo comma, potrebbe essere redatto definitivamente nel

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

modo che segue: « I canoni in denaro dovuti per enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 sono aumentati. A decorrere dalla prima scadenza successiva all'entrata in vigore della presente legge l'enfiteuta ha l'obbligo di pagare al concedente un canone pari a sedici volte quello dovuto alla data predetta. Sono aumentati otto volte i canoni stabiliti nei provvedimenti di affrancazione di usi civici ed in quelli di destinazione delle terre provenienti dalla affrancazione ».

Si afferma così la volontà del legislatore di effettuare una congrua rivalutazione dei canoni enfiteutici in denaro, tenendosi conto della svalutazione della lira, si precisa meglio la misura dell'aumento, e si usa una dizione, che sembrami stilisticamente più corretta e più aderente alle formule utilizzate in materia dal codice civile.

II. — Con l'articolo 2 del disegno di legge si dispone che la variazione del canone assorbe gli aumenti dipendenti dall'applicazione dell'articolo 962 del codice civile — che, come è noto, consente alle parti di chiedere una revisione del canone, quando questo sia diventato troppo tenue o troppo gravoso in relazione al valore attuale del fondo — nonché dall'applicazione degli articoli 144 e 145 delle disposizioni di attuazione e transitorie di detto codice, dei quali il primo disciplina la revisione dei canoni dovuti per le enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, e l'altro concerne i laudemi, che, come è noto, appunto con tale norma, a partire dal 28 ottobre 1941 vennero aboliti, non volendosi che sussistessero ancora a carico dell'enfiteuta prestazioni ordinarie e straordinarie oltre il canone.

Si legge ancora nell'articolo 2 predetto che tale variazione « è considerata come prima revisione ai sensi del citato articolo 144 ». Lodevole fu tale norma definita dal Senato. Tutti ne intendono la portata. Io gradirei, però, che la forma fosse un po' modificata. Direi che tale variazione « ha gli effetti della prima revisione, di cui al citato articolo 144 ». S'intende che la norma ha efficacia nella sola ipotesi in cui quella prima revisione non sia stata effettuata.

III. — L'articolo 5 contempla le enfiteusi che siano state costituite a favore di enti di colonizzazione aventi per scopo la bonifica o la distribuzione dei fondi a coltivatori diretti, od anche da tali enti. E prescrive che a tali enfiteusi la legge, quella in esame, non si applicherà.

Il regolamento mi vieta di discutere della sostanza della norma. Ma della forma penso

di poter parlare. Ora, a questo proposito, rilevo che non mi sento di approvare quelle due parole « enfiteusi concesse » che nell'articolo si leggono.

L'enfiteusi — che, come è noto, nel nostro codice è trattata come tale e cioè come enfiteusi e non come contratto di enfiteusi, nel libro della proprietà, tra la superficie e l'usufrutto — si costituisce, non si concede. Fonte di essa possono essere il contratto, il testamento, l'atto amministrativo, la prescrizione acquisitiva e, secondo alcuni, anche la legge e la sentenza. Ma, in ogni caso, la enfiteusi, ripeto, non si concede, ma si costituisce. La dizione, pertanto, dell'articolo 5 va modificata così come da me proposto: « La presente legge non si applica ai canoni enfiteutici dovuti per enfiteusi costituite da o a favore di enti di colonizzazione aventi per scopo la bonifica e la distribuzione dei fondi a coltivatori diretti ».

Concludo auspicando che il desiderio di eliminare od almeno attenuare le ripercussioni avutesi nel settore dell'enfiteusi dalla svalutazione della moneta, che ha dato vita al disegno di legge in esame, dia vita, al più presto, ad altri disegni di legge, che eliminino od attenuino analoghe ripercussioni in tanti altri settori, così come reclamano quella giustizia e quella equità, che sono, come ho rilevato, a base delle norme che siamo per approvare.

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto ha dunque già svolto tutti i suoi emendamenti.

GRIFONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFONE. Innanzitutto sono costretto, signor Presidente, a far rilevare che noi riprendiamo questa discussione, dopo circa due anni, in assenza del ministro della giustizia, che è proprio il proponente di questo disegno di legge. Credo che la cosa meriti di essere rilevata, per quanto la presenza dell'onorevole Colombo, in sostituzione del ministro dell'agricoltura, possa far pensare che l'onorevole Colombo riassuma, in questo momento, entrambi i dicasteri, così come l'onorevole Segni. Se è così, non è il caso di sollevare eccezioni formali.

GERMANI, *Presidente della Commissione dell'agricoltura*. Anche il ministro dell'agricoltura è tra i proponenti del disegno di legge.

GRIFONE. Sì, ma il primo proponente è il ministro della giustizia.

Venendo al merito dell'articolo 1, noi osserviamo che effettivamente il Senato, riducendo a 16 volte la misura dell'aumento dei canoni enfiteutici in caso di concedenti

privati, e riducendo ad 8 volte la misura dell'aumento nel caso di usi civici o di terre demaniali e comunali, ha approvato una leggera attenuazione a quella gravosità che noi denunziammo a suo tempo. Però siamo costretti a ribadire, tanto più che è passato molto tempo dall'epoca in cui discutemmo questo disegno di legge, la nostra decisa opposizione a questo aumento, che ci indusse appunto, in quella occasione, a votare contro l'intero disegno di legge. Anzi, quanto il Senato ha compiuto ci conferma nella nostra considerazione: se il Senato ha ritenuto, malgrado tutto, di dover attenuare la misura dell'aumento, ha dimostrato, in questo, di tener conto della gravosità che questi aumenti rappresentano, e noi riteniamo del tutto valide le considerazioni che facemmo in quella occasione, anche dopo aver appreso tutto ciò che al Senato è stato detto da tutte le parti, anche dal guardasigilli. Noi rimaniamo fermamente convinti che l'aumento che si propone, anche se in misura oggi attenuata, è del tutto ingiusto e non trova giustificazione né dal punto di vista giuridico, né da quello economico, e tanto meno, soprattutto — su questo specialmente insistiamo — da quello sociale. Dal punto di vista giuridico basterà ricordare quanto già abbiamo affermato: è ammesso dalla dottrina che uno dei principi fondamentali dell'enfiteusi è l'immutabilità del canone. Ieri, riflettendo su questo argomento, ho trovato, nel *Nuovo digesto italiano* del 1938, una memoria del professore Germani, presidente della nostra Commissione dell'agricoltura, in cui si afferma: « In linea di principio il canone enfiteutico è invariabile; una variazione non può essere richiesta né dal concedente, né dall'enfiteuta. Questo principio ha valore assoluto, qualunque sia la sorte dei frutti ».

GERMANI, *Presidente della Commissione dell'agricoltura*. Secondo il diritto passato.

GRIFONE. La innovazione introdotta in questa situazione è quella cui si riferisce il codice che è stato ripetutamente qualificato come fascista. L'onorevole Piccioni, al Senato, respinse questo attributo; però io posso ricordare che in più di un'occasione, ed ultimamente in occasione della legge sui contratti agrari, ebbi a concordare con l'onorevole Segni nel ritenere giustificata questa qualifica attribuita alle innovazioni introdotte nel codice civile durante l'epoca fascista.

Ora, l'unico precedente, che troviamo smentito dalla dottrina che l'onorevole Germani riassumeva nella sua memoria, è una

innovazione introdotta nell'epoca fascista che è venuta a modificare profondamente quello che era un istituto plurisecolare, in senso contrario all'utilista, a colui che nel contratto di enfiteusi rappresenta la parte attiva ed operosa di fronte alla proprietà assente.

Per queste ragioni restiamo fermi nel nostro convincimento, che abbiamo espresso con dovizia di argomenti in questa Assemblea e nell'altra, che il canone enfiteutico, cioè, debba ritenersi fundamentalmente immutabile e che non vi siano ragioni giuridiche che possano giustificare una innovazione così profonda.

Una innovazione fu introdotta con una legge del 1925, ma allora la maggiorazione consentita arrivava al 20 per cento del canone. Lo stesso codice del 1942 ammette la revisione; ma si tratta di una revisione decennale, la quale non raggiunge, poi, i limiti che la legge attuale vorrebbe consentire.

Dal punto di vista economico, per riassumere la nostra posizione, vogliamo ricordare che l'argomento fondamentale addotto da parte di chi sostiene l'opportunità di questo aumento è il criterio dell'equità. La svalutazione della moneta farebbe ritenere legittimo l'aumento per evitare un ingiusto arricchimento da parte dell'enfiteuta.

Ma noi opponemmo ed opponiamo ancora oggi — perché tutti gli argomenti che sono stati presentati per confutare la nostra tesi non ci hanno convinto — che lo stesso ragionamento si dovrebbe fare per tutti coloro i quali hanno sottoscritto, ad esempio, prestiti pubblici e che oggi, per effetto della svalutazione monetaria, hanno visto ridotti enormemente i loro capitali, come pure per quanti hanno contratto polizze di assicurazione.

D'altra parte, questo criterio della svalutazione monetaria non fu mai adoperato nel senso di favorire l'utilista: quando, per effetto della rivalutazione, si ebbe un deprezzamento del valore della terra ed una rivalutazione monetaria, nessuno pensò a ridurre i canoni enfiteutici. Oggi, invece, si vogliono far pesare gli effetti della svalutazione monetaria proprio sulla categoria a nostro giudizio benemerita, la quale non può essere messa sullo stesso piano di tutela giuridica dell'altra parte, la quale ultima, quando contrasse, sapeva molto bene di esporsi all'alea della svalutazione e delle fluttuazioni monetarie. Né è da supporre che chi aveva contratto in epoca così recente non sapesse quale alea correva. Per i contratti più lontani dobbiamo dire che gli enfiteuti i quali hanno contratti che risalgono a decenni

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

e decenni hanno maturato il diritto di essere tranquilli e di non venire ulteriormente molestati dalla fiscalità susseguente.

D'altra parte, vi è una situazione di aggravamento per i coltivatori diretti, situazione che abbiamo tante volte ampiamente documentata — e recentemente in occasione della discussione della legge sulla perequazione tributaria — trovando molte volte il vostro consenso. Faccio appello ai colleghi che siedono su questi banchi in rappresentanza dei coltivatori diretti perché confermino con le loro affermazioni quanto la situazione di questi lavoratori si sia aggravata negli ultimi tempi, soprattutto in conseguenza della rivalutazione fiscale e per effetto dell'andamento di nuovo ascendente dei prezzi industriali e dei prezzi dei servizi interessanti gli agricoltori.

Per queste ragioni, dal punto di vista economico, la legge che ci viene ripresentata, anche se attenuata, non è accettabile.

Ma questo disegno di legge è inaccettabile soprattutto — ed insistiamo su ciò — dal punto di vista sociale, e non soltanto dal nostro punto di vista, ma anche e specialmente dal punto di vista, che diciamo essere comune, della tutela della piccola azienda coltivatrice non solo sotto il profilo dottrinale ma anche sotto il profilo costituzionale. Ho il dovere, anche se ripeto quanto ebbi occasione di affermare due anni fa, di ricordare l'articolo 47 della Costituzione il quale stabilisce come fondamento della Repubblica una politica diretta a permettere l'ascesa dei coltivatori alla condizione di proprietari: questo è uno dei postulati della Costituzione repubblicana. È dunque dovere dello Stato mettere in condizioni questi coltivatori di divenire proprietari. Quindi, sia dal punto di vista sociale, sia per osservare una precisa norma della Costituzione, noi riteniamo che questo aumento non sia giustificato. L'obiezione fondamentale, che è stata più volte ripetuta in questo intervallo di tempo che ci ha separato dalla prima discussione, è quella per la quale, mantenendo inalterato il canone, si verrebbe a colpire soprattutto gli enti pubblici, in particolar modo gli ospedali e gli enti assistenziali.

Noi abbiamo già detto che siamo disposti, e saremo sempre disposti a discutere la possibilità di venire incontro alle esigenze degli enti pubblici. Ma bisogna anche tener presente che, se da una parte vi è un interesse pur rilevante degli enti pubblici, dall'altra vi è anche l'interesse preminente di questa categoria di lavoratori, tanto più che, secondo la moderna amministrazione, i patrimoni di

questi enti pubblici devono essere gestiti con criteri moderni. Quindi, gli ospedali e gli enti pubblici non possono far gravare le loro necessità soltanto sui contadini, non possono addossare ad essi le loro situazioni finanziarie più o meno pesanti. Non è dunque una buona ragione quella di risanare le condizioni finanziarie di questi enti con sistemi antisociali, dato che queste situazioni possono essere in altro modo risanate.

Gli enfiteuti, onorevoli colleghi, non sono alcune migliaia, come si è voluto affermare riferendosi al censimento della popolazione, ma sono diverse decine di migliaia. Al riguardo, al Senato si è molto discusso, anche perché gli enfiteuti spesso si dichiarano proprietari; anzi, spesso, parlando con essi difficilmente si riesce a capire che non sono proprietari assoluti, e si riconosce la loro qualità soltanto quando si accerta l'esistenza di un canone più o meno gravoso. Il numero di 77 mila enfiteuti non corrisponde alla realtà, ed io mi riferisco in particolar modo alla provincia di Padova, dove ancora è assai diffuso il possesso enfiteutico della terra. A questo proposito debbo anche ricordare la provincia di Chieti, così cara all'onorevole Rocchetti, quelle di Benevento, di Avellino di Lecce, di Brindisi, e anche di Ferrara, onorevole Gorini, dove diffusissima è l'enfiteusi. Debbo aggiungere, poi, che anche nell'ex Stato napoletano e nell'ex Stato pontificio questa forma di coltivazione della terra è assai diffusa. Dunque, un provvedimento di questo genere non è irrilevante, perché non colpisce una schiera limitata di coltivatori, ma è destinato a colpire decine di migliaia di piccole economie, di piccolissime economie, in misura rilevante. E non si faccia il ragionamento dei quattro soldi, delle due lire o delle dieci lire, perché abbiamo visto che vi sono dei canoni abbastanza rilevanti.

In ogni modo, questo è un ragionamento che non tiene, in quanto è lo stesso che si fa tutte le volte che si vuole aumentare, ad esempio, il prezzo dell'energia elettrica, per cui i grandi magnati dei trusts elettrici vengono a dire: la percentuale del prezzo dell'energia elettrica grava sul bilancio familiare del 2 o del 3 per cento, e perciò è irrilevante anche se si raddoppia la tariffa. Questo non è un ragionamento idoneo, a prescindere poi dalle considerazioni di carattere giuridico e di carattere economico, che poco fa ho esposto, perché in una economia già sovraccarica di oneri, come quella dei piccoli coltivatori, anche un sovraccarico modesto può costituire un fatto grave.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

È per questa ragione che noi siamo più fermi che mai nel respingere l'articolo 1 di questa legge e siamo contrari all'aumento dei canoni. Noi siamo sicuri così di difendere gli interessi di centinaia di migliaia di coltivatori enfiteutici, i quali hanno espresso direttamente, attraverso moltissimi ordini del giorno e lettere che sono pervenuti alle organizzazioni sindacali di tutte le correnti, comprese quelle organizzate dall'onorevole Bonomi, le loro proteste contro questo inammissibile aumento che viene a scardinare i principi tradizionali dell'enfiteusi. E non si dica — come dice sempre l'onorevole Germani — che se noi facciamo così scardiniamo il fondamento dell'enfiteusi per l'avvenire, perché quanto voi volete fare ha riguardo per le enfiteusi passate, non per quelle che dovranno venire: vuol dire che chi vorrà stipulare enfiteusi per l'avvenire si tutelerà contro l'alea della svalutazione, e quindi stabilirà canoni in natura.

Perciò, ogni argomento sostanziale da voi esposto a difesa del disegno di legge contro la nostra argomentazione, a nostro giudizio, è infondato.

Noi non possiamo che concludere come già abbiamo concluso, liberi voi, onorevoli colleghi della maggioranza, di pensarla diversamente e di approvare — come forse vi accingete a fare e come noi ci auguriamo non avvenga — questo aumento. Però, noi abbiamo il dovere di dirvi che, ciò facendo, voi agite contro gli interessi dei diretti coltivatori, agite contro una classe che invece voi ponete sempre al sommo delle vostre preoccupazioni. Voi siete liberi di regolarvi così; noi, comunque, abbiamo il dovere di dire che non vogliamo venir meno agli impegni che abbiamo assunto di fronte alle masse contadine. E quindi, coerentemente, in base alle promesse che abbiamo fatto e che abbiamo mantenuto, noi voteremo contro questo aumento, sicuri non solo di fare gli interessi dei contadini (il che, secondo noi, è la cosa più importante), ma anche di restare ligi alla Costituzione, e precisamente a quell'articolo 47 al quale noi espressamente ci richiamiamo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere delle Commissioni riunite sull'emendamento Colitto?

ROCCHETTI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il collega Grifone ha riportato in quest'aula, in sede di discussione dell'articolo 1, la protesta delle sinistre contro la rivalutazione dei canoni enfiteutici in danaro. Il presupposto stesso della sua nuova protesta, della sua opposizione all'ac-

certazione di questo disegno di legge, si fonda sul principio — che gli appare indiscutibile e quasi di diritto naturale — della immutabilità del canone enfiteutico.

Ora, questo principio è stato rigettato dal legislatore del 1942, e l'onorevole Grifone afferma che proprio in odio e in dispregio di questa riforma dovremmo noi rigettarne ogni altra che ad essa si ispiri, perché il codice del 1942 è quello che porta la firma dell'allora «duce» e fu introdotto in periodo di legislazione fascista. Ma questo, onorevole Grifone, è uno *slogan* ormai talmente frusto che non può servire più a puntellare alcuna tesi. Credo infatti di poter dire in quest'aula una cosa che non susciterà l'allarme di alcuno: che il codice del 1942 è assai preciso nella formulazione delle sue norme ed all'infuori di alcune impostazioni singole che debbono essere da noi rigettate rappresenta indubbiamente una codificazione che resterà per lungo tempo nella storia giuridica e legislativa del nostro paese. È tanto poco fascista il codice del 1942 che, se si tolgono alcuni orpelli politici specifici inseriti in norme legislative già abrogate, esso rappresenta il frutto di un cinquantennio di studi legislativi, compiuti in epoca anteriore al fascismo cioè nell'epoca migliore della nostra produttività giuridica, che va dalla fine del secolo scorso fino ai primi 35-40 anni del secolo attuale.

Si dice che il principio della immutabilità dei canoni dovrebbe essere per noi quasi un principio di diritto naturale risultante dalla nostra tradizione storica legislativa. Ma si dimentica che questo principio fu sottoposto a revisione non dal legislatore fascista e dagli economisti vissuti nel ventennio, perché fin dai primi del secolo gli economisti nostri avevano affermato che, se si voleva mantenere in vita l'enfiteusi in Italia, bisognava riformare il principio romanistico della immutabilità del canone. Questo aveva scritto Ghino Valenti nel 1915 o nel 1916; questo avevano sostenuto nei loro scritti il Simoncelli, il Brugi ed altri; questo aveva affermato Dino Segrè, insigne romanista; autore di studi assai importanti e noti in materia di diritto enfiteutico. Tutti costoro avevano considerato, come punto centrale della possibilità del mantenimento nell'interesse sociale di questo istituto antico, la revoca dell'antico principio della immutabilità del canone e la trasformazione invece di esso, in aderenza al mutare della situazione economica e monetaria dei diversi tempi.

Né va trascurato che il principio della revisione del canone non è isolato nel codice

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

del 1942, ma incide in un sistema più vasto di principi che sarebbe assurdo ripudiare, perché sono principi di carattere sociale che dobbiamo sentire e far nostri. Sono quei principi per i quali nel codice del 1942 si afferma la prevalenza sulla volontà delle parti dell'interesse sociale, della buona fede, della equità. Alludo agli istituti della eccessiva onerosità sopravvenuta, della revisione dell'appalto, della revisione del canone enfiteutico e delle molte norme analoghe ispirate a principi di socialità e di giustizia economica.

Ed allora, onorevoli colleghi, è evidente che in materia non può il legislatore odierno se non ricevere e far proprio, con gli altri principi richiamati, quello della revisione dei canoni enfiteutici e intervenire con proprie norme allorché la svalutazione monetaria consiglia di dettare disposizioni che rendano più semplice e generalizzata la revisione.

Si è stabilito così di rivalutare i canoni in denaro, e ciò si è fatto anche per eliminare la sproporzione verificatasi nei confronti dei canoni in natura che si sono, per così dire, rivalutati da se stessi, con l'aumento del prezzo dei prodotti conseguente alla svalutazione.

Esaurita così la parte che potremo dire polemica nei confronti dell'atteggiamento assunto al riguardo dalle sinistre, passiamo all'emendamento dell'onorevole Colitto all'articolo 1 di questo disegno di legge. Egli propone, in definitiva, degli emendamenti formali, per lo meno per quanto riguarda il primo capoverso dell'articolo 1 del disegno di legge. Propone infatti di premettere una enunciazione di carattere generale all'articolo 1, in cui venga affermato che i canoni in denaro dovuti per enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 sono aumentati. Successivamente poi, al secondo comma, egli vorrebbe stabilire in che misura sono aumentati, indicandola in quella di sedici e di otto volte rispettivamente per i canoni enfiteutici e per quelli stabiliti nei provvedimenti di affrancazione di usi civici ed in quelli di destinazione delle terre provenienti dalla affrancazione.

Ora, a me pare che, tutto sommato, non sia rispondente a quella che deve essere la concisività del legislatore questo frazionamento del periodo e del pensiero, per cui si incomincia con il dire che i canoni sono aumentati senza precisare di quanto, e in un successivo periodo se ne stabilisce invece la misura. Penso perciò che valga la pena di conservare il primo comma così come era inizialmente formulato. Per quanto riguarda

invece il capoverso, non solo motivi di forma mi inducono a respingere l'emendamento Colitto, ma anche di sostanza, perché l'onorevole Colitto, con la sua caratteristica precisione e coscienziosità, ricordato che non esistono semplicemente provvedimenti di affrancazione e ripartizione, ma che esistono invece diverse specie di provvedimenti nei quali rientrano appunto la affrancazione e la ripetizione, ha voluto comprenderli tutti in un capoverso, al fine di indicare la misura ridotta nella fattispecie.

Ma ricordava a questo riguardo l'onorevole Germani che non sarebbe giusto far pagare un canone ridotto anche a coloro che, in sede di legittimazione hanno avuto confermato un possesso originariamente illegittimo. In questo caso, evidentemente, in cui un qualsiasi possessore ha potuto vedere, attraverso le disposizioni transitorie della legge, convalidato e legittimato il suo possesso, mancherebbe quel presupposto fondamentale per il quale si è introdotto una minor misura di aumento: e cioè il presupposto che si tratti di un cittadino il quale, fin dall'origine, apparteneva a quella comunità ed era quindi un proprietario.

Per queste considerazioni, alla seconda parte dell'emendamento Colitto preferisco il testo delle Commissioni riunite.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo?

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non credo di dover ripetere qui le argomentazioni riassunte dal relatore e che sono state, del resto, ampiamente riportate nella discussione svoltasi dinanzi ai due rami del Parlamento. Tanto la Camera quanto il Senato hanno ritenuto di accettare il principio della rivalutazione dei canoni, e non è quindi su questo che noi siamo chiamati a discutere in sede di accettazione degli emendamenti del Senato. Noi siamo chiamati a discutere dell'emendamento che riguarda la riduzione delle rivalutazioni da 20 a 16 volte. Io esprimo parere favorevole a questo emendamento, già accettato dal ministro proponente al Senato. Esprimo inoltre parere favorevole anche all'accoglimento della dizione, così come è stata formulata, dell'articolo 1 proposto dalle Commissioni della Camera, non accogliendo quindi l'articolo 1 secondo la formulazione dell'onorevole Colitto per i motivi così lucidamente esposti dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Colitto, insiste sul suo emendamento?

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

COLITTO. Non insisto, perché, a proposito del primo comma, pur dolente di non essere riuscito a convincere la Commissione, non voglio apparire come un ostinato, dato che si tratta di una modifica più formale che sostanziale. Circa il secondo comma, leggendo la legge, le relazioni e le discussioni che si sono svolte alla Camera e al Senato, avevo riportato la impressione che soggetti all'aumento ridotto della metà fossero tutti i canoni elencati nella legge sugli usi civici. Poiché si è autorevolmente chiarito che soggetti a questo aumento ridotto sono soltanto i canoni stabiliti con provvedimenti di ripartizione delle terre fra i cittadini utenti di uso civico, non ho ragione di insistere sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Non essendovi altri emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo delle Commissioni riunite.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura nel testo delle Commissioni riunite.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« La variazione del canone disposta dall'articolo precedente assorbe gli aumenti dipendenti dall'applicazione degli articoli 962 del Codice civile e 144 e 145 delle disposizioni di attuazione e transitorie di detto Codice; ed è considerata come prima revisione ai sensi del citato articolo 144.

« La successiva revisione, in base all'articolo 962 del Codice civile, potrà essere richiesta dal concedente dopo il decorso di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, e dall'enfiteuta anche prima di tale termine ».

PRESIDENTE. Il secondo comma è identico a quello approvato dal Senato. Per il primo comma, le Commissioni riunite hanno ripristinato e presentano alla riapprovazione della Camera il testo già votato dalla Camera stessa. Quello approvato dal Senato differisce solo in quanto, dopo la parola « assorbe », pone l'inciso « se li supera ».

Gli onorevoli Perlingieri e Bosco Lucarelli hanno proposto di approvare, appunto per il primo comma, il testo del Senato.

L'onorevole Perlingieri ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PERLINGIERI. Avevo proposto questo emendamento nella fiducia che la Camera avesse seguito il testo modificato dal Senato e nella fiducia, quindi, che questa legge potesse finalmente andare in vigore dopo due

anni di elaborazione. Senonché è stato or ora approvato il nuovo testo dell'articolo 1, a modifica di quello approvato dal Senato, per cui la legge dovrà, in ogni caso, tornare all'altro ramo del Parlamento. In queste condizioni, lo spirito del mio emendamento viene a cadere ed io, pertanto, non vi insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Colitto ha presentato il seguente emendamento, già svolto:

« *Al primo comma, alle parole:* ed è considerata come prima revisione ai sensi del citato articolo 144, *sostituire:* ed ha gli effetti della prima revisione, di cui al citato articolo 144 ».

Qual'è il parere delle Commissioni riunite?

ROCCHETTI, *Relatore*. L'emendamento Colitto ha carattere formale; la Commissione le accetta perché rende, indubbiamente, più chiaro l'articolo.

PRESIDENTE. Il Governo?

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo col relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 modificato nel senso indicato dall'emendamento Colitto, accettato dalle Commissioni riunite e dal Governo:

« La variazione del canone disposta dall'articolo precedente assorbe gli aumenti dipendenti dall'applicazione degli articoli 962 del codice civile e 144 e 145 delle disposizioni di attuazione e transitorie di detto codice ed ha gli effetti della prima revisione, di cui al citato articolo 144.

« La successiva revisione in base all'articolo 962 del codice civile potrà essere richiesta dal concedente dopo il decorso di dieci anni dalla entrata in vigore della presente legge, e dall'enfiteuta anche prima di tale termine ».

(È approvato).

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Chiedo che la discussione di questo disegno di legge sia rinviata in modo che possano essere presi opportuni accordi sugli emendamenti proposti all'articolo 3.

PERLINGIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERLINGIERI. Mi permetto di far presente che a questo articolo 3 ho presentato due emendamenti. Mi è stata fatta obiezione

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

circa la ricevibilità di uno di essi; ma io chiedo che la Camera decida sulla ricevibilità di tale emendamento che è del seguente tenore: « Qualora il capitale di affrancazione sia stato pattiziamente determinato in misura minore di quella stabilita dalla legge, sarà ad esso applicato l'aumento di cui all'articolo 1 della presente legge ».

Mi riservo di illustrare l'emendamento quando ne avrò facoltà.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno aderire alla richiesta del Governo, rinviando il seguito della discussione a domani. Potrà così darsi corso alla stampa e alla distribuzione dell'emendamento Perlingieri.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se sia reato esprimere pubblicamente la propria volontà di pace e se approvi le violenze compiute dalle forze di polizia in provincia di Catania contro qualsiasi cittadino che non intenda approvare la politica governativa.

(2090) « CALANDRONE, DI MAURO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere — data l'importanza che ha lo zucchero quale consumo essenziale per la popolazione povera, e data la condizione monopolistica in cui si continua a mantenere l'industria relativa, con un aggravio che fu calcolato in 28 miliardi di lire per i consumatori nel 1949 — se non intenda, come è desiderabile, rendere note al Parlamento le conclusioni della commissione nominata quasi due anni fa per lo studio del problema zuccheriero in Italia. Se non intenda render noto con quali criteri il C.I.P. ha determinato il prezzo dello zucchero nella presente campagna, specificando i risultati delle indagini sui costi dell'impresa ottima e dell'impresa marginale.

(2091) « TREMELLONI ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere:

1°) in base a quali disposizioni di legge le autorità di pubblica sicurezza di Rieti siano state indotte a vietare il comizio indetto dalla Camera del lavoro per il 16 gennaio

1951, a negare l'autorizzazione per un altro comizio e per l'affissione di un manifesto del Comitato dei partigiani della pace e a sbarrare l'accesso al Palazzo comunale nel pomeriggio del 17 gennaio 1951;

2°) se il Ministro non ravvisi in tali divieti un contenuto in aperto contrasto con la legalità democratica e con la Costituzione della Repubblica e, in tal caso, quali misure intenda prendere per garantire in avvenire il libero esercizio delle libertà costituzionali e delle attività democratiche di tutti i cittadini;

3°) come giustifica il Governo il comportamento delle forze di polizia, le quali, la sera del 17 gennaio, al comando del commissario D'Amico, hanno con furia selvaggia per le vie centrali della città manganellato senza pietà e indiscriminatamente cittadini inermi, senza riguardo neppure per le donne e i bambini ed eseguendo una quindicina di fermi arbitrari. Tale inspiegabile intervento della celere nella città di Rieti avendo provocato il giusto risentimento e la riprovazione generale di tutti i ceti della popolazione, l'interrogante chiede al Ministro se non ritenga opportuno prendere i necessari provvedimenti nei riguardi di quei funzionari e di quegli agenti di pubblica sicurezza che furono responsabili di tali violenze e disordini e ciò a tutela della nostra dignità nazionale e della incolumità dei cittadini.

(2092) « POLLASTRINI ELETTRA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se, al fine di onorare degnamente la memoria del grande poeta scomparso ed in considerazione del valore ideale ed artistico, non ritenga opportuno che lo Stato intervenga per acquistare — e così conservare al culto degli italiani — lo studio di Trilussa, sito in Roma, al n. 7 della via Maria Adelaide.

(2093) « CASALINUOVO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se gli è noto che la città di Reggio Calabria non mostra di acquiescere supinamente al dissennato provvedimento di giorni or sono — ridevolmente motivato — dell'Ispettorato della navigazione del compartimento di Palermo, il quale credette di poterla privare — con di lei gravissimo danno ed onta — delle comunicazioni dirette con la città di Messina, praticate da oltre 40 anni a mezzo dei traghetti: comunicazioni dirette assolutamente imprescindibili per la quotidiana frequenza dell'Ateneo mes-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

sinese da parte di centinaia di studenti provenienti da Reggio Calabria e da tutto il lungo litorale ionico — che, del resto, ha il suo scalo naturale merci e viaggiatori in Reggio Porto — e per il tempestivo raggiungimento degli uffici governativi di Reggio Calabria e di Messina da parte degli innumeri funzionari senza casa e pertanto autorizzati a viaggiare; e se, al fine di evitare incresciose reazioni, non creda di impartire con la massima urgenza disposizioni per il regolare ripristino del servizio.

(2094)

« GERACI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per tutelare la libertà dei lavoratori spesso fatti oggetto di violenze da parte di elementi di diverse correnti sindacali per ragioni di odio politico, come è testé accaduto nei confronti del lavoratore Veneroni Michele, aderente alla Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISNAL) dipendente dagli stabilimenti SNIA-VISCOVA di Varedo (Milano), selvaggiamente percosso sul lavoro da elementi sovversivi.

(2095)

« ROBERTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere i provvedimenti che ha adottato per punire i responsabili della morte del grande invalido di guerra Pasquale Lubrano, avvenuta il 17 gennaio 1951 nella Manifattura dei tabacchi di San Pietro Martire.

« L'interrogante chiede altresì di conoscere le provvidenze che intende adottare per la famiglia del defunto.

(2096)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale, sull'azione in corso per impedire a Napoli la chiusura degli stabilimenti dell'IMM-Bufola, della Rueping e della Gaslini.

« L'interrogante ritiene che gli onorevoli Ministri debbano precisare il loro pensiero sullo sfacelo della economia napoletana, aggravato dalla mancata applicazione della legge del quinto e dalla manifesta cattiva volontà di quanti dovrebbero contribuire alla difesa di Napoli e della sua provincia.

« L'interrogante chiede altresì agli onorevoli Ministri se non ritengano necessario una discussione a Napoli con autorità ed enti cit-

tadini per constatare di persona le responsabilità gravi che si precisano per le condizioni materiali e morali di una delle più nobili città italiane e per prendere gli impegni che ne derivano.

(2097)

« MAGLIETTA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se ritenga sempre valide le assicurazioni date in pubblica seduta dall'onorevole Sottosegretario di non adottare alcun provvedimento in materia di istituzione dei compartimenti marittimi senza consultare il Parlamento, e se non ritenga conveniente restituire al Magistrato alle acque di Venezia l'originaria competenza inopportuna limitata con danno del suo funzionamento.

(2098)

« CESSI, COSTA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, per conoscere le cause e i motivi per i quali, a vari mesi di distanza dal finanziamento con centocinquanta milioni occorrenti per le riparazioni del cosiddetto palazzo di Latina, appartenente al Demanio dello Stato, non si sia ancora proceduto ad iniziare i lavori, onde poter assorbire la manodopera disoccupata di Latina, onde poter finalmente adibire il detto palazzo a scuola, secondo una opportuna decisione, in considerazione della insufficienza, non più sopportabile, ad anni dalla liberazione, dei locali adibiti per la pubblica istruzione.

« L'interrogante chiede inoltre di conoscere a quale punto sia la esecuzione della progettata sistemazione delle numerose famiglie di sfollati, composte, salvo rare eccezioni, di indigenti, che hanno tutto perduto nei loro paesi di origine, a causa degli eventi bellici, viventi attualmente ed ancora nel detto palazzo, in un affollamento indicibile, igienico, non consono certo alla loro elevazione morale e a restituire, a circa centocinquanta famiglie, la fiducia nelle autorità e nella vita.

« L'interrogante chiede pertanto, infine, di conoscere se non si intenda, dato quanto innanzi esposto, procedere alla esecuzione delle opere previste o da prevedere, rapidamente, con l'urgenza che i disoccupati, la scuola di Latina e provincia ed uno scottante problema sociale reclamano, indilazionabilmente.

(2099)

« PIETROSANTI ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del commercio con l'estero, per sapere se e come intende intervenire perché sia scongiurato il pericolo che nelle trattative in corso a Tarquay tra il Governo italiano e quello della Repubblica Federale di Bonn circa l'importazione in quello Stato dei nostri prodotti ortofrutticoli, venga accolta la proposta, fatta da quel Governo, di applicare rilevanti tariffe daziarie su tali prodotti, che provocherebbe l'annullamento quasi completo della nostra esportazione, specie delle uve da tavola, con gravissimo danno per la già provata economia agricola di alcune provincie, in particolare di quella di Chieti, tanto martoriata dalla guerra.

(2100)

« PAOLUCCI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza del fatto che la sera del 18 gennaio 1951 furono arrestati dentro la sede del Partito comunista italiano di Sciacca ben 24 individui, in maggior numero giovani e ragazzi e tradotti al carcere di Agrigento, sotto lo specioso motivo di avere partecipato alla manifestazione svoltasi durante la giornata e alla quale parteciparono la gran parte dei cittadini, uomini e donne, senza distinzione di partiti, per protesta contro la guerra; quali provvedimenti intende prendere contro i responsabili dell'atto illegale e se non ritiene opportuno intervenire sollecitamente per rimmetterli in libertà.

(2101) « D'AMICO, PINO, SURACI, SEMERARO SANTO, BRUNO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere il perché non viene concessa ai contadini produttori la integrazione governativa dell'ammasso bozzoli 1947.

« In data 23 gennaio 1948, con decreto n. 662, il Ministro stesso stabiliva che la differenza che i contadini dovevano percepire in lire 50 quale premio di Stato, sarebbe stata pagata alla fine dell'anno stesso (cioè 1947).

« Sono più di 2 miliardi e mezzo che i contadini da anni aspettano che siano pagati. L'interrogante chiede di conoscere se il premio sarà o meno pagato. Non effettuandosi il richiesto pagamento, chiede di conoscere la destinazione della somma sopradetta.

(2102)

« TONENGO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non ritiene opportuno, special-

mente in questi tempi di contingenza e per meglio rispondere alla politica di blocchi di generi ritenuti di prima necessità, che il Ministero stesso controlli il taglio o fibra della canapa richiesta in quantità enormi, la cui produzione stessa non arriva a soddisfare tutto il fabbisogno necessario, motivo per cui i prezzi sono aumentati del 100 per cento. I contadini stessi produttori vorrebbero conoscere se i prezzi stabiliti dall'Ente canapa sono aumentati in proporzione ai prezzi del mercato. Se questo non lo fosse i coltivatori di canapa chiedono l'abolizione dell'Ente stesso che non difende e non tutela i propri interessi.

(2103)

« TONENGO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri della difesa e del tesoro, per conoscere le ragioni onde non ha avuto sviluppo l'annunziato progetto di legge riguardante i miglioramenti economici per i sottufficiali sfollati e se non credano doveroso addivenire ad una sollecita ed equa soluzione del problema.

(2104)

« SCIAUDONE, SALERNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare a favore delle popolazioni del Salernitano, duramente colpite in occasione del violento ciclone abbattutosi nella notte del 17 gennaio su quelle contrade, provocando ingenti danni alle piantagioni ed ai fabbricati rurali.

(2105)

« TESAURO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere quale motivo ha giustificato e giustifica l'affidamento dell'incarico di ufficiale sanitario del comune di Montalbano Ionico al medico condotto dello stesso comune, nonostante le reiterate proteste scritte di altro sanitario, che da mesi si susseguono e che vengono sistematicamente archiviate in disprezzo della legge e della morale.

(2106)

« PAGLIUCA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere se non ritenga per il 1951 di eccettuare dal rapporto limite di un posto cinema per ogni 12-20 abitanti (stabilito all'articolo 1, n. 1, del decreto del Presidente del Consiglio

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

dei Ministri 14 aprile 1950 in esecuzione della legge 29 dicembre 1949, n. 958) le concessioni per cinema estivi o cinema-arena in località climatico-balneari di soggiorno, o per lo meno di stabilire per dette località un rapporto limite del tutto speciale. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(4397)

« ZANFAGNINI, ARIOSTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per sapere se non ritenga opportuno rinviare fino all'ottobre del 1951 la chiamata alle armi degli studenti della classe 1924.

« L'interrogante fa osservare che tale rinvio è stato l'anno precedente concesso per quelli della classe 1923; fa osservare pure che nel 1943 quasi tutti questi studenti hanno prestato servizio militare, anche coloro che allora erano iscritti all'ultimo anno di scuola media. Dopo l'8 settembre di quell'anno seguirono le dolorose vicende di quel triste periodo, sicché quasi tutti dovettero forzatamente troncare gli studi per ben due anni. Dopo la liberazione, la maggior parte dovette attendere a completare il liceo ed iscriversi in seguito all'Università. Sono quindi comprensibili i ritardi di laurea.

« Si osserva che una particolare attenzione meritano gli studenti di medicina, i quali, iscritti nella maggior parte alla fine della guerra per le suesposte difficoltà, si trovano ora al sesto anno.

« Si osserva ancora che se si ritiene opportuno che gli iscritti all'ultimo anno di scuola media abbiano la proroga di un anno, almeno egualmente si deve procedere per gli iscritti all'ultimo anno di un corso universitario. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4398)

« SAGGIN ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, in merito allo stanziamento, a suo tempo annunziato, di lire 200 milioni per la costruzione del porto di Scario (Salerno) e seguito dall'incarico dato al Genio civile di redigere un progetto per il predetto ammontare al fine di dare immediato inizio ai lavori; il progetto fu redatto e, dopo aver fatto il consueto giro per tutti gli uffici competenti, fu trasmesso al Ministero che però recentemente ha comunicato che, per ragioni di bilancio, non è più possibile passare all'appalto dell'opera, la cui esecuzione va rimandata a tempi migliori;

dal che risulta evidente che vi è stato uno storno dei fondi già stanziati.

« L'interrogante chiede di conoscere a vantaggio di quale altra opera sia stato fatto questo storno e per quali motivi, e se non si ritenga di dover disporre nuovamente la pronta esecuzione dei lavori portuali a Scario, piccolo centro quanto si vuole, ma ugualmente meritevole di non essere così trascurato dallo Stato, non solo perché vi è grande disoccupazione, ma anche perché, nella specie, trattasi di un'opera che interessa una vasta zona, il cui sviluppo economico merita di essere promosso. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4399)

« PETRONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere — premesso che in frazione Filetta del comune di San Cipriano Picentino (Salerno) esisteva una ricevitoria postale che nel 1934 fu declassata a collettorio; che, in considerazione dell'aumentata popolazione nella predetta frazione ed in quella limitrofa di Pezzano, dello sviluppo economico verificatosi negli ultimi anni nella zona e delle nuove esigenze del servizio (pagamento assegni familiari, pensioni, ecc.), la situazione è completamente diversa da quella che era nel 1934, per cui si appalesa la necessità di ripristinare la ricevitoria allora soppressa; che l'Amministrazione delle poste, di fronte alle insistenze di quella comunale, le chiese se fosse disposta a fornire gratuitamente e senza limite di tempo il locale per la istituzione ricevitoria, e l'Amministrazione comunale, nell'interesse dei duemila abitanti di Filetta e Spezzano, che distano dal capoluogo da un minimo di tre ad un massimo di dieci chilometri, si affrettò a prendere analoga deliberazione sin dal 16 marzo 1949, dopo di che, contrariamente a quanto era lecito attendersi, l'Amministrazione delle poste ha mantenuta la sua primitiva decisione negativa — se non ritenga accogliere la richiesta di cui innanzi. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4400)

« PETRONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se non ritenga pienamente giustificata l'istanza dell'Amministrazione comunale di Salerno perché siano istituite colà altre due ricevitorie postali, delle quali una dovrebbe funzionare nel rione Carmine del

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

centio urbano e l'altra nella frazione Giovi. Salerno, infatti, avendo attualmente una popolazione di 94.000 abitanti, è servita dalle stesse ricevitorie che erano in funzione quando la popolazione era poco più della metà dell'attuale, dal che consegue che esse e gli altri sportelli della centrale sono normalmente affollati, ed il pubblico, dopo di aver fatto spesso un lungo cammino ed essersi sottoposto forse anche alla spesa di mezzi di locomozione per trasferirsi dalla propria residenza, è costretto a lunghe attese per poter usufruire di un servizio pubblico di cui una caratteristica dovrebbe essere la speditezza.

« E per sapere altresì se, anche in considerazione che la predetta Amministrazione comunale ha offerto di contribuire alla spesa dei locali e del relativo arredamento, non intenda accogliere l'istanza, corrispondendo ad una legittima aspettativa della cittadinanza. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4401)

« PETRONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se non ritenga pienamente giustificata l'istanza dell'Amministrazione comunale di Scafati, perché sia istituita nel villaggio San Pietro, che conta una popolazione di 4000 abitanti e dista considerevolmente dall'abitato di Scafati, una ricevitoria postale per la quale la predetta Amministrazione ha offerto di contribuire alla spesa del locale e del relativo arredamento.

« E per sapere altresì — anche in considerazione che nel predetto villaggio esistono alcune fabbriche ed aziende e perciò se esso fosse un comune autonomo godrebbe da gran tempo del servizio che insistentemente richiede allo Stato — se non intenda accogliere favorevolmente e con la più comprensiva speditezza, l'istanza dell'Amministrazione comunale di Scafati. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4402)

« PETRONE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale, dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, per conoscere quali provvedimenti abbiano preso o intendano prendere per l'assorbimento della disoccupazione nella valle del Nestore e più precisamente per la ricostruzione della centrale termoelettrica di Pietrafitta, per la ultimazione della ferrovia Perugia-Chiusi, per la creazione della zona industriale di Pietrafitta e per la depolverizza-

zione della rotabile Perugia-Tavernelle-Città della Pieve. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4403)

« ROBERTI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'industria e commercio e dell'interno, per conoscere quali misure siano state predisposte per stroncare decisamente l'ingiustificato rialzo dei prezzi e l'occultamento di merci, che — in modo rilevante — si va in questi giorni determinando in qualche città meridionale, come, ad esempio, Bari, per le ranoovre allarmistiche di avidi speculatori. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4404)

« CACCURI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando sarà presa una concreta determinazione relativamente alla costruzione della strada di allacciamento al comune di Pozzilli (Campobasso) nella frazione Santa Maria Oliveto. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4405)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni relativamente alla richiesta formulata dal comune di Colli al Voltorno (Campobasso), ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, di contributo sulla spesa di 28 milioni, occorrente per la costruzione ivi di un edificio scolastico, che è veramente indispensabile e per il quale sono state fatte sempre calorose promesse. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4406)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni relativamente alla richiesta formulata, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, dal comune di Portocanone (Campobasso) per la costruzione del terzo ed ultimo lotto della fognatura. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4407)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere se la Cassa depositi e prestiti è disposta ad accogliere la richiesta di mutuo, formulata dal comune di Rionero Sannitico, per la costruzione del-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

l'edificio scolastico col contributo dello Stato sulla spesa. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4408)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere le sue determinazioni relativamente alla necessità di ripristinare la brigliagalleria, portante la condotta dell'acquedotto comunale di Poggio Sannita (Campobasso), che, a seguito di sofferte erosioni, ha ora una stabilità del tutto precaria. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4409)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere, in ordine al volo preso dalle « Folaghe sulla laguna veneta » di cui alla precedente interrogazione n. 3292:

a) il nome del critico citato nella risposta alla suddetta interrogazione, sulla base del cui avviso si sarebbero regolati gli organi responsabili della tutela del patrimonio artistico nazionale;

b) il testo integrale del giudizio espresso dal critico stesso;

c) la fonte precisa da cui detto giudizio fu rilevato;

d) se la tavola in questione fu almeno fotografata a cura della commissione preposta al rilascio o al diniego dei permessi di esportazione, e, in caso positivo, se la fotografia è a disposizione del Parlamento e degli studiosi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4410)

« BELLONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se sia informato:

1°) che a circa 400 operai addetti ai lavori di manutenzione sulla rete delle ferrovie dello Stato in Sardegna e dipendenti dall'impresa ingegnere Carlo Meriggi, per appalti ferroviari e manutenzione binari, con sede in Roma, via Gallinaccio 8, da circa tre mesi non viene, da detta impresa, corrisposto il salario e tutte le spettanze derivanti dal contratto di lavoro;

2°) che l'impresa Meriggi si è resa irreperibile;

3°) che gli operai venendo a trovarsi, essi e le loro famiglie, in condizioni di gravissimo disagio, si sono posti in sciopero dal

6 gennaio 1951 sul tronco Golfo Aranci-Oschiri, su quello Chilivani-Porto Torres estendendosi man mano a tutta la categoria;

4°) che restando detti tronchi senza manutenzione per così lungo tempo, si crea un evidente pericolo per la circolazione dei convogli ferroviari, per cui già si prevede un arresto del traffico, non volendosi giustamente il personale della trazione esporre alla responsabilità di eventuali gravi incidenti.

« L'interrogante chiede pertanto di conoscere quali misure intenda prendere di urgenza perché gli operai esasperati abbiano al più presto quanto ad essi spetta, perché ritornino la normalità nella manutenzione della rete e siano evitati incresciosi incidenti; e per conoscere altresì in qual modo intenda procedere contro l'impresa inadempiente che ha così scandalosamente truffato lo Stato e gli operai, e contro i funzionari della Direzione generale delle ferrovie dello Stato che potessero risultare colpevoli di aver stipulato contratto con detta impresa senza prendere le dovute garanzie per assicurare la continuità del servizio e il salario degli operai. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4411)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere se non intendano intervenire per richiamare il presidente della Deputazione provinciale di Sassari, avvocato Nino Campas, al suo preciso dovere di concedere agli ospedalieri dipendenti da quell'Amministrazione i diritti annessi spettanti in base a precise disposizioni di leggi e precisamente:

1°) la corresponsione dal 1° luglio 1949 dell'aumento del 10 per cento concesso con decreto legislativo 11 aprile 1950, n. 130 e la integrazione di lire 600 allo stipendio;

2°) l'applicazione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 20, che concede l'aumento di un decimo su ogni scatto quadriennale esteso agli Enti locali con decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61;

3°) la riduzione delle ore del servizio ai reparti t.b.c.;

4°) l'aumento da lire 96.000 a 110.000 annue e la corresponsione degli arretrati al personale diplomato che ha maturato i due anni di servizio.

« L'interrogante fa presente che tali legittime richieste furono già accolte dalla Deputazione provinciale alle quali però non ha

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

dato fino ad ora applicazione nonostante le continue sollecitazioni della categoria.

« L'interrogante chiede infine se i Ministri interrogati non ritengano, di fronte alla ostinata ed arbitraria inadempienza agli impegni assunti da parte dell'Amministrazione provinciale di Sassari, di dover prendere le opportune misure per tutelare i diritti di una così benemerita categoria di lavoratori, quali i dipendenti dell'ospedale psichiatrico di Sassari. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4412)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere, con riferimento a sua risposta a precedente interrogazione n. 2778 del 15 giugno 1950, per quale ragione il Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari non ha ancora provveduto a liquidare tutte le spettanze dovute alla cooperativa muratori « Costruire » di Alghero (Sassari) per lavori eseguiti, sebbene la cooperativa stessa abbia già da tempo provveduto all'invio di tutta la documentazione occorrente. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4413)

« POLANO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, per sapere quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare nei settori di rispettiva competenza per alleviare i disagi delle popolazioni nelle zone devastate dal temporale, che il giorno 16 gennaio 1951 si abbatté sull'Italia centrale, compresa la provincia dell'Aquila, ed in particolare nei comuni dell'Aquila e della Marsica, provocando danni gravissimi a fabbricati, piantagioni di ogni specie, impianti industriali e tra questi ultimi quello per la lavorazione delle rocce asfaltiche in San Potito di Ovindoli, danneggiato al punto da dover cessare la propria attività, costringendo così a rimanere disoccupati un centinaio di operai addetti a quella industria. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(4414) « FABRIANI, GIAMMARCO, NATALI LORENZO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte a loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

SPIAZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIAZZI. Molti giorni fa, in seguito a mia richiesta, ella gentilmente mi aveva assicurato che il 16 del corrente mese mi avrebbe fatto conoscere la data di svolgimento della mia interpellanza sugli ufficiali e sottufficiali sfollati. Trattasi di problema urgente e di vitale importanza.

PRESIDENTE. Pensavo, onorevole Spiazzi, che il sottosegretario Martino, al quale avevo parlato, si fosse messo d'accordo con lei per la fissazione della data.

Comunque tornerò ad insistere affinché il Governo risponda a questa interpellanza senza ulteriore ritardo.

SPIAZZI. La ringrazio, signor Presidente.

La seduta termina alle 20,20.*Ordine del giorno per la seduta di domani.**Alle ore 15,30:*

1. — Interrogazioni.
2. — Votazione per la nomina di tre Commissari per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza per il 1951.
3. — *Votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:*
 ERMINI e MARCHESI: Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e soprattasse universitarie. (1481). — *Relatore* Ermini.
4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*
 Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione. *(Modificato dal Senato)*. (217-B). — *Relatore* Rocchetti.
5. — *Discussione del disegno di legge:*
 Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. *(Approvato dal Senato)*. (513). — *Relatore* Repossi.
6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*
 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. *(Approvato dal Senato)*. (469);

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 GENNAIO 1951

e della proposta di legge costituzionale:

LEONE ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione inerenti la Corte costituzionale. (1292).

Relatore Tesaurò.

7. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme sul *referendum* e sulla iniziativa legislativa del popolo. (349);

e della proposta di legge:

DE MARTINO FRANCESCO ed altri: *Referendum* popolare di abrogazione delle leggi o degli atti aventi valore di legge. (148).

Relatore Lucifredi.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori*: Migliori, Lucifredi, Resta e Russo.

9. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, per la maggioranza, e Vigorelli, di minoranza;

Autorizzazione di spese straordinarie del Ministero della difesa da effettuare nell'esercizio finanziario 1950-51 per il potenziamento della difesa del Paese. (1581). — *Relatore* Meda.

10. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

11. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI